SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

(N. 1133)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori STANZANI GHEDINI e SPADACCIA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 7 OTTOBRE 1980

Rimborso da parte dello Stato delle spese sostenute per le attività elettorali e per l'attivazione degli istituti di democrazia diretta. Contributo dello Stato alle spese dei gruppi e alle attività dei parlamentari. Diritto all'informazione dei cittadini e garanzie per l'utilizzazione del servizio pubblico radiotelevisivo

ONOREVOLI SENATORI. - 1. — L'11 giugno 1978 il popolo italiano è stato chiamato a pronunciarsi su una richiesta di abrogazione della legge n. 195 del 1974 concernente il « Contributo dello Stato al finanziamento dei partiti politici ». La richiesta era stata promossa dal solo Partito radicale e sostenuta dopo l'indicazione del *referendum* dal PLI e dai gruppi che si raccoglievano allora in Democrazia proletaria. Tutti i partiti della cosiddetta unità nazionale (DC, PCI, PSI, PRI, PSDI) si espressero invece per il mantenimento della legge e per il NO alla sua abrogazione, mentre il Movimento sociale italiano-Destra nazionale lasciò liberi i suoi elettori di votare per il SI o per il NO anche a causa delle forti divergenze interne che si erano manifestate in questo partito sulla questione.

La richiesta di abrogazione fu respinta, ma con un margine relativamente esiguo se si tiene conto che i partiti antiabrogazionisti rappresentavano oltre il 90 per cento dell'elettorato e quelli decisamente favorevoli alla abrogazione, tutti insieme, circa il 3,5 per cento.

TIPOGRAFIA DEL SENATO (2100) — 2-3-4

Al momento delle votazioni oltre il 43 per cento degli elettori votanti si espresse a favore del SI alla abrogazione. Fu un risultato clamoroso: una sconfitta numerica molto contenuta, ma anche un indiscutibile successo politico per chi aveva promosso il *referendum*. Il risultato mise in rilievo lo scollamento di gran parte dell'elettorato dei partiti che si riconoscevano nella maggioranza di « unità nazionale » su una questione certamente centrale dell'assetto istituzionale che si era venuto configurando e consolidando nella Repubblica italiana nel corso dei decenni, spesso in contrasto con la lettera e lo spirito, con il dettato della Costituzione repubblicana.

La campagna referendaria era stata impostata dai partiti dell'unità nazionale come un *referendum* pro o contro i partiti; le posizioni abrogazioniste furono demonizzate come qualunquiste, destabilizzatrici e anticostituzionali. La clamorosità del risultato indusse, dopo il *referendum*, a qualche mutamento e ad una maggiore riflessione critica. Non mancò chi continuò ad insistere acriticamente sul tasto del qualunquismo, con la pretesa di avvicinare in qualche maniera il risultato di questo *referendum* a quello Monarchia-Repubblica del giugno 1946. Uno degli argomenti invocati da questi commentatori acritici fu che le maggioranze abrogazioniste si erano prevalentemente concentrate nelle regioni meridionali in contrasto con la « tenuta » delle regioni rosse, dove l'organizzazione del consenso del Partito comunista aveva consentito di limitare al massimo lo sfondamento degli abrogazionisti non solo sulla legge Reale, ma anche sul finanziamento pubblico dei partiti. Questa tesi miope e riduttiva non teneva conto del risultato inconfutabile di grandi città del centro e del nord, che da anni ormai registravano maggioranze elettorali di sinistra e dove gli abrogazionisti avevano ottenuto vaste maggioranze assolute; ma anche nel Mezzogiorno, dopo oltre 30 anni di democrazia, la situazione era completamente diversa da quella del 1946: il voto sui due *referendum* fu colto da quelle popolazioni come uno « sbocco politico » di un vasto e giustificato malcontento per le condizioni delle loro regioni.

La maggioranza dei commentatori mise in rilievo invece che il risultato dell'11 giugno era chiaramente un voto per la moralizzazione della vita pubblica: non un voto contro i partiti, ma un voto contro la degenerazione partitocratica della democrazia; non un voto contro i partiti, ma un voto, al contrario, per una maggiore democrazia nella Repubblica e negli stessi partiti e per un più corretto funzionamento delle istituzioni.

Non solo i giornali, ma anche molti commentatori politici degli stessi partiti della maggioranza riconobbero che si trattava di un allarme e di un segnale che le classi dirigenti avrebbero dovuto tenere nel massimo conto. Le dimissioni di Leone dalla Presidenza della Repubblica, dove la sua posizione si era fatta difficile a causa del sodalizio con i fratelli Lefebvre, imputati nel processo Lockheed, e a causa di sospetti su sue eventuali dirette responsabilità, fu giustamente interpretata come una risposta positiva a questa richiesta dell'elettorato; una interpretazione rafforzata dalla successiva elezione alla massima carica dello Stato di Sandro Pertini.

Dopo quel gesto emblematico, tuttavia, non c'è stato più alcun segno di ripensamento, da parte delle classi dirigenti di quei partiti che promossero e vararono la legge sul finanziamento pubblico, sui problemi posti in discussione da quel *referendum*.

Si giunge così alla legge finanziaria per l'esercizio 1980, nella quale si propone il raddoppio secco degli stanziamenti destinati al finanziamento pubblico dei partiti. Il raddoppio non è diventato operante solo perchè, nelle more della tormentata discussione della legge finanziaria, esplode lo scandalo Caltagirone con la notizia di ingenti finanziamenti elargiti da questi imprenditori-palazzinari a partiti, correnti di partito e uomini politici, e con il fondato sospetto che questi finanziamenti siano doppiamente illeciti, perchè avvenuti in violazione delle leggi che regolano i bilanci delle società e in violazione dei divieti posti dalla legge

sul finanziamento pubblico. Un ministro, il deputato Evangelisti, è costretto a dimettersi dal suo incarico di governo.

Torna a riproporsi il problema della moralizzazione. Solo a questo punto i partiti che consentivano al progetto del raddoppio degli stanziamenti del finanziamento pubblico sentono il bisogno di associare a questi stanziamenti norme moralizzatrici — riguardanti i divieti e i controlli — che riformino la legge n. 195 del 1974. Ma l'argomento non può più evidentemente essere affrontato e risolto in sede di legge finanziaria, per quanto questa sia divenuta ormai una sorta di legge *omnibus*. Di qui lo stralcio e quindi l'apertura di un *iter* legislativo autonomo. La storia si ripete. Anche nel 1974 si giunse alla legge sul finanziamento pubblico con l'accordo unanime dei partiti che si ritroveranno due anni più tardi nella maggioranza cosiddetta di unità nazionale, sull'onda di uno scandalo: quello dei fondi neri dei petrolieri e dei fondi neri della Montedison di Valerio, nella cui ripartizione erano coinvolti tutti i partiti delle maggioranze di centro-sinistra.

Anche allora la giustificazione della legge era nella necessità della moralizzazione.

A sei anni di distanza, e proprio mentre i partiti della ex maggioranza di unità nazionale si accingevano a dare il via al raddoppio degli stanziamenti per il finanziamento pubblico, un altro scandalo di colossali dimensioni (ma non l'unico) dimostra che nessuna moralizzazione è stata conseguita con la legge n. 195 del 1974.

A sei anni di distanza i padri legittimi di questa legge si trovano alle prese con gli stessi problemi teorici e legislativi, risolti non casualmente in maniera lacunosa e contraddittoria.

Nel frattempo, in questi sei anni, la legge è stata operante e con effetti negativi sulla già grave situazione della Repubblica e più in generale sul funzionamento delle istituzioni e della democrazia. Se il problema della moralizzazione non è stato risolto, si è cristallizzata una burocrazia di partito, direttamente finanziata dallo Stato, che si aggiunge alla giungla sconfinata di burocrazie statali e parastatali di carattere parassitario che non hanno nulla a che fare con l'ampliamento del moderno settore terziario, che è caratteristico degli Stati industriali in quest'epoca.

Si è, di conseguenza, enfatizzato il carattere partitocratico della nostra vita politica, rafforzato da una crescente « pubblicizzazione » dei partiti. In contrasto con le esigenze di autonomia che provengono in maniera sempre più netta dalla società civile, si è verificato un fenomeno di crescente occupazione da parte dei partiti di ogni sfera di attività e di responsabilità. E poichè non viviamo nel regime di partito unico, ma la pluralità dei partiti non dà luogo a forme corrette di alternanza degli stessi partiti al Governo e all'opposizione, questa occupazione si esercita mediante il compromesso, la spartizione e la lottizzazione, assumendo sempre più carattere di stabilità e di permanenza. Questa situazione non riguarda soltanto gli accordi che di volta in volta si verificano all'interno delle maggioranze formali che si costituiscono in Parlamento, ma riguarda tutte le grandi forze politiche in gioco, e fra di esse in primo luogo la DC e il PCI, indipendentemente dalla loro collocazione parlamentare, e vede coinvolti in maniera diversa regioni, municipalità e sindacati.

L'istituzione del finanziamento pubblico ha accentuato altri aspetti della degenerazione partitocratica della vita pubblica. Si è infatti accentuata la dipendenza dei gruppi parlamentari dalle segreterie e dalle direzioni dei partiti e la conseguente deresponsabilizzazione dei singoli parlamentari, con ripercussioni negative su tutto l'istituto parlamentare. Non crediamo sia azzardato sostenere che questa diminuzione di autonomia sia una delle cause di demotivazione del lavoro parlamentare e, di conseguenza, del fenomeno dell'assenteismo, della lentezza e farraginosità del procedimento legislativo, del peggioramento dei testi normativi delle leggi. Di questo fenomeno sottolineiamo soltanto una contraddizione cui certamente ha dato vita l'istituzione del finanziamento pubblico: mentre in conseguenza di

questa legge i partiti e le loro burocrazie dispongono ormai di consistenti mezzi finanziari, i gruppi e i singoli parlamentari non dispongono di nessuno strumento organizzativo, progettuale e di ricerca che li metta in grado di affrontare adeguatamente le delicate funzioni legislative, di controllo e di indirizzo che sono affidate dalla Costituzione al Parlamento.

Il finanziamento pubblico ha anche spinto a conservare e ad accentuare alcune caratteristiche sia nella organizzazione e nelle strutture interne, sia nel modo di far politica e di assicurare i rapporti con la società civile; caratteristiche che, se erano giustificate nell'epoca della formazione dei partiti di massa, appaiono oggi scarsamente giustificate, se non addirittura contraddittorie, in una società estremamente più mobile e critica, largamente laicizzata e fortemente influenzata dalla rapida circolazione delle informazioni resa possibile dai moderni *mass media*. Domina ancora una concezione in qualche misura « clericale », per cui la vita politica, invece di affidarsi da una parte all'informazione e dall'altra all'associazionismo di base, si affida alle federazioni e alle sezioni territoriali dei partiti come organi di trasmissione degli impulsi, delle informazioni e delle direttive dal centro alla periferia. E si tratta di una struttura e di un modo di far politica che richiede un gran numero di funzionari retribuiti dagli organi dirigenti del partito.

Non a caso i partiti sostenitori del finanziamento pubblico, che perpetua e rafforza questa struttura e questi circuiti ormai superati di comunicazione, sono gli stessi che da una parte lottizzano la RAI-TV e i suoi organi di informazione, limitando al massimo la possibilità di una informazione veramente libera e imparziale, dall'altra tentano di limitare e intralciare l'accesso dei partiti e delle altre organizzazioni politiche all'informazione pubblica e di impedire il dibattito e il confronto diretto fra di essi attraverso i servizi radiofonici e televisivi pubblici. E i più accaniti nel portare avanti questa linea sono naturalmente quei partiti che hanno, almeno nei fatti, se non teoricamente, una visione statolatrica della politica che porta alla concezione dello Stato-partito o del partito statizzato.

Di tutto questo fenomeno la legge sul finanziamento pubblico, così come è stata concepita nel 1974, non solo rappresenta la base normativa, ma costituisce in un certo senso il quadro ideologico: perchè ha prodotto una « statalizzazione » dei partiti in cui, tuttavia, ai finanziamenti statali e all'accrescimento progressivo del potere e dell'influenza dei partiti in ogni sfera della vita civile e sociale non corrisponde alcuna forma di controllo e di garanzia.

Come già si è detto, la Costituzione attribuisce ai partiti politici un ruolo fondamentale nella determinazione della volontà politica, ma non istituzionalizza, non « pubblicizza » i partiti politici. Al contrario, nella Costituzione i partiti hanno la configurazione di associazioni volontarie di cittadini, espressione diretta della libertà associativa e delle tensioni civili che si manifestano nella società. Il momento centrale di manifestazione in cui si esplica (o dovrebbe esplicarsi) il ruolo dei partiti politici è quello delle elezioni. Oltre il momento delle elezioni, per gli eletti all'interno delle istituzioni, la Costituzione ribadisce in maniera solenne il principio classico delle democrazie secondo il quale ogni eletto è rappresentante del popolo. Sappiamo tutti in quale direzione si è mossa invece in questi tre decenni e mezzo la prassi: verso una Costituzione materiale che si allontana in maniera drastica dai princìpi enunciati dalla Costituzione formale e instaura nella vita pubblica del Paese la categoria della corporazione politica.

Uno dei punti di passaggio di questo lento cambiamento dell'assetto istituzionale si è avuto con l'estensione delle consultazioni presidenziali ai segretari di partito. Un altro momento è stato rappresentato dalla legge sul finanziamento pubblico.

Si potevano seguire due strade nel momento in cui si procedeva alla adozione di forme di finanziamento pubblico dell'attività politica in quanto tale:

una era quella di mantenersi fedeli al dettato costituzionale, conservando la carat-

teristica di associazioni private e libere ai partiti, non finanziandoli direttamente, ma finanziando o prevedendo agevolazioni per l'attività politica dei cittadini e la loro partecipazione alla vita pubblica (con vantaggi indiretti anche per i partiti che di questa attività e di questa partecipazione sono strumento e veicolo). Si poteva prevedere cioè di finanziare determinati momenti della vita pubblica, come momenti neutrali cui potevano accedere i protagonisti dell'iniziativa politica (partiti e non);

l'altra era quella di finanziare i partiti direttamente, senza tuttavia ignorare ciò che questo necessariamente comportava nell'assetto costituzionale del Paese: cioè una completa pubblicizzazione o statizzazione del partito politico. Se il partito politico diventa un momento della vita istituzionale della democrazia, esso deve essere sottoposto a una serie di controlli e di regole garantiste come qualsiasi altro momento istituzionale della Repubblica per garantirne l'aderenza e la dipendenza ai princìpi riformatori della Costituzione. Come a determinate e rigorose regole sono sottoposte, ad esempio, le elezioni del Parlamento, così devono essere le elezioni interne degli organi dei partiti e più in generale devono esserlo il loro funzionamento, la loro democrazia interna, la scelta dei candidati alle cariche pubbliche; e i finanziamenti pubblici ai partiti politici devono essere sottoposti alle stesse forme di controllo cui sono sottoposti gli altri finanziamenti pubblici.

Nessuna delle due strade è stata seguìta nel 1974. Ne è stata seguìta una terza che cumula i vantaggi ed esclude gli svantaggi di ciascuna delle due strade alternative sopra sommariamente, ma chiaramente indicate. Si è ricorsi al finanziamento diretto dei partiti ma, per escludere le conseguenze che questo avrebbe comportato in termine di controlli e di garanzie formali, si è escogitata una finzione giuridica: quella di finanziare per conto dei partiti i rispettivi gruppi parlamentari della Camera e del Senato, stabilendo per i gruppi così finanziati l'obbligo di versare ai propri partiti almeno il 95 per cento del finanziamento pubblico. Il motivo di questa finzione, che consente di aggirare con artificio gesuitico alcuni princìpi fondamentali del nostro ordinamento giuridico, è facilmente intuibile: i gruppi, in quanto organismi parlamentari, non possono essere soggetti a controlli esterni al Parlamento e non possono essere soggetti ad altre regole che non siano quelle dei regolamenti della vita parlamentare.

Questa soluzione, che riduce i gruppi parlamentari a tramite (e schermo) finanziario fra lo Stato e i partiti, è di dubbia costituzionalità. Pare evidente infatti il contrasto con il dettato dell'articolo 67 della Costituzione.

Lo scandalo dei finanziamenti Caltagirone ha fatto esplodere con tutta evidenza la lacunosità e contraddittorietà della legge: perchè ai divieti e ai vincoli imposti dalla legge non corrispondono nè controlli nè sanzioni.

I rimedi e le correzioni proposti, almeno nel primo dibattito che si è svolto in occasione della legge finanziaria e che si è concluso con lo stralcio del problema, non escono da questa logica e non la superano.

La filosofia del finanziamento pubblico rimane la stessa. Rimane la finzione del finanziamento erogato ai gruppi parlamentari e inoltrato per il tramite dei gruppi parlamentari ai rispettivi partiti. Si consolida, con il raddoppio degli stanziamenti, la burocrazia di partito costituita in apparato, rafforzandola rispetto agli organismi elettivi e rappresentativi che operano nelle istituzioni (ma dopo il finanziamento pubblico sarebbe più giusto dire nelle « altre » istituzioni) della Repubblica. Continua a mancare ogni seria normativa garantista nella sfera interna dei partiti. Sicchè la riforma rimane limitata, stando almeno a questi primi segni di volontà politica, a qualche modesto miglioramento nella compilazione dei bilanci, ad una estensione della casistica delle illiceità di finanziamento ai partiti, a qualche inasprimento delle sanzioni, che tuttavia colpisce in misura limitata i partiti beneficiari di questi illeciti.

Per contro nella sfera dei controlli, in armonia con la finzione del finanziamento ai gruppi parlamentari, non si prevedono modifiche serie. Non si ha il coraggio di giungere alla logica conseguenza che anche per i partiti va rispettato il principio generale « a finanziamenti pubblici controlli pubblici » e che tale controllo va affidato alla Corte dei conti. Se ne deduce che, in mancanza di controlli effettuati da una magistratura realmente indipendente e imparziale, sia l'inasprimento dei divieti sia quello delle sanzioni sono destinati a rimanere inefficaci.

In definitiva non si può sfuggire all'impressione che anche in questo caso, in tema di moralizzazione, di fronte a problemi gravi e a giuste indignazioni dell'opinione pubblica, si offrano soluzioni che sono elusive e illusorie.

A tutto questo si aggiungano nuove e più stridenti contraddizioni che si verificherebbero se alcune di queste modifiche dovessero passare. Con apparente furia giacobina si propone di attuare da parte di alcune forze politiche due tipi di sconfinamento negli statuti interni dei partiti: da una parte si chiede di estendere divieti, sanzioni e controlli (peraltro inefficaci, se non addirittura ridicoli) anche alle correnti dei partiti, con il risultato di istituzionalizzare e pubblicizzare non solo i partiti ma anche le loro correnti, con i loro « manuali Cencelli» e con i risultati prevedibili di ulteriore parcellizzazione, lottizzazione, corporativizzazione e paralisi del sistema politico; dall'altra si chiede di stabilire un vincolo di terzo grado che obblighi le direzioni centrali dei partiti a trasferire una parte del finanziamento pubblico ricevuto dai gruppi parlamentari alle istanze periferiche (provinciali e regionali).

Per contro, di fronte alla crescente pubblicizzazione dell'istituto-partito, non si istituiscono, e neppure si discutono in via di ipotesi, norme regolatrici delle garanzie a tutela degli iscritti ai partiti e dei loro elettori, almeno nei momenti di più evidente rilevanza pubblica della loro attività, quali i congressi, l'elezione degli organi interni, la scelta dei candidati alle elezioni politiche (basti pensare a meccanismi come quello delle primarie).

Comunque non sono certo queste le strade secondo le quali si può ritenere di dare una risposta adeguata e convincente a quella grande parte di cittadini che con il loro voto contro il finanziamento pubblico ai partiti ha quanto meno espresso un profondo disagio e una precisa richiesta di rispetto della Costituzione e dei diritti da essa garantiti.

2. — Questa premessa vuole chiarire i punti di riferimento, culturali e storici, dai quali più evidente e riconoscibile risulta la connotazione del disegno di legge da noi proposto, che opera una scelta limpida e decisa: esso si ispira al concetto che il finanziamento da parte dello Stato debba intervenire in favore non già delle strutture dei partiti in sè considerate, ma delle attività che i partiti, i gruppi, o le associazioni politiche compiano nell'esercizio della loro funzione di promozione, di utilizzazione e di confronto rispetto alle istituzioni pubbliche.

L'articolo 49 della Costituzione, spesso invocato fuor di luogo per sostenere la tesi secondo cui ai partiti politici sarebbe attribuito il carattere di organi costituzionali o comunque di organi della struttura istituzionale della Repubblica, *garantisce il diritto individuale dei cittadini di organizzarsi in partiti allo scopo di concorrere alla determinazione della politica nazionale. La Costituzione cioè legittima l'« organizzarsi in partiti » in quanto, prioritario e autonomo, si pone un diritto di libertà.* In secondo luogo tale norma comporta che la funzione dei partiti è concepita come mezzo per dar forza ed espressione collettiva alla volontà dei cittadini rispetto ai problemi ed alle scelte di pubblico interesse, come tramite cioè tra i cittadini e le istituzioni. Tale funzione ha nel momento elettorale la sua espressione non unica ma certamente più tipica, con la preparazione, proposizione e sostegno delle candidature e delle liste e con il confronto tra queste. Altro momento di questa funzione è quello relativo alla iniziativa legislativa popolare e alla richiesta del *referendum*

nonchè quello relativo al sostegno o all'opposizione alla richiesta stessa.

Rispetto a tale funzione delineata dalla Costituzione, quella che invece si vorrebbe attribuire ai partiti, di stabile e permanente espressione dell'organizzazione istituzionale della Repubblica, da una parte, come si è già osservato, porta inesorabilmente alla cristallizzazione delle formazioni politiche e della loro topografia nel Paese, dall'altra porta alla deformazione della loro funzione di tramite, che da strumentale, rispetto al fine di consentire ai cittadini l'espressione della loro volontà, e di tradurla in effettivo potere, si fa prioritaria ed è piuttosto rivolta a garantirsi e appropriarsi del consenso popolare. Quello che si ottiene di fatto è un dominio sulla partecipazione popolare che, nel migliore dei casi, assume la connotazione di un coinvolgimento corporativo.

La funzione del partito quale strumento atto ad assicurare il consenso popolare è tipica dei regimi totalitari: il carattere sostanzialmente antidemocratico di tale concezione non viene contraddetto nè dall'esistenza di fatto di una pluralità di partiti così concepiti e finalizzati nè dalla competizione tra gli stessi, che si esaurisce nella conquista e nella ripartizione del consenso.

È una concezione che, in sostanza, rappresenta una sorta di preludio al sistema del partito unico. E in realtà i segni di un processo in tale direzione si colgono già in talune deformazioni dei meccanismi costituzionali che realizzano una sorta di istituzionalizzazione della formula dell'unità nazionale, non più concepita come una scelta contingente di una maggioranza ma come stabile assetto necessario per il funzionamento degli organismi parlamentari, governativi e costituzionali, con la effettiva realizzazione di *un sistema di « monopartitismo imperfetto », che appiattisce nella democrazia consociativa la dialettica delle forze politiche* e le pone al riparo dal rischio di misurarsi con il gioco dei liberi convincimenti emergenti nella società civile. Rispetto a questo gioco, che è condizione originaria di ogni democrazia, esse anzi si trovano a svolgere una funzione di remora o addirittura di antagonismo.

Ora è evidente che *la sovvenzione pubblica ai partiti in funzione della loro stessa esistenza,* sia pure commisurata al risultato ottenuto nella consultazione popolare immediatamente precedente al periodo considerato, *risponde alla figura distorta dei partiti come elementi istituzionali dello Stato e non alla configurazione di essi come manifestazione di un diritto di libertà dei cittadini* che si concreta in una organizzazione destinata a rimanere nella sfera privatistica, anche se diretta ad operare sulle pubbliche istituzioni ed a condizionarne la composizione e gli atteggiamenti.

L'attuale legislazione privilegia il finanziamento della struttura dei partiti piuttosto che quello delle attività e delle iniziative politiche da essi svolte o assunte nei momenti in cui ai cittadini, ed alle organizzazioni che sono espressione del loro diritto di libertà di agire collettivamente nella vita politica, è dato modo di influire sulla vita delle pubbliche istituzioni.

Il presente disegno di legge è invece ispirato al concetto opposto: quello cioè di assicurare una adeguata provvista di mezzi alle attività ed alle iniziative di partecipazione popolare alla vita ed all'indirizzo delle istituzioni attraverso l'opera dei partiti, escludendo invece il finanziamento di essi in ragione della loro stessa esistenza ed in funzione della loro organizzazione permanente.

È indubbio che il sistema attuale determina un vantaggio per le forze politiche tradizionali rispetto a quelle emergenti, sulla spinta di nuovi orientamenti della pubblica opinione, e tra le prime per quelle che già hanno conquistato estensione e forza rispetto alle formazioni minori che aspirino a crescere ed estendere la loro iniziativa, in quanto il finanziamento delle strutture dei partiti è assicurato in funzione dei risultati precedenti e quindi delle dimensioni acquisite e non in considerazione dell'attività intrapresa e delle iniziative poste in essere. È commisurato cioè a quanto di consolidato c'è nei partiti in quanto aggregati a strutture e di conseguenza favorisce ulteriormente meccanismi di accentramento e di buro-

cratizzazione all'interno di essi dove il dominio sull'elettorato si traduce con coerenza in dominio sugli iscritti comunque esercitato: o con la priorità concessa al momento strutturale e organizzativo o con la gestione di nessi clientelari di coesione.

Del resto la proposta di ovviare a tale inconveniente, da talune parti avanzata, consistente nella determinazione per legge della quota del finanziamento pubblico da destinare alle organizzazioni centrali dei partiti e di quella invece da destinare alle organizzazioni locali, comporterebbe l'ancor più grave inconveniente di accentuare l'ingerenza dello Stato nella struttura organizzativa interna dei partiti e, di conseguenza, il carattere istituzionale e parastatale dei partiti stessi senza ovviare alla deformazione del rapporto fra libertà del cittadino e partito, che resterebbe inalterata a tutti i livelli.

È singolare, del resto, che alle spinte così realizzate verso l'istituzionalizzazione dei partiti non faccia riscontro una corrispondente ed adeguata forma di controllo contabile anche solo in ordine al finanziamento pubblico concesso, attraverso l'intervento della Corte dei conti, che resta escluso sia dalla legislazione vigente sia dalle proposte ricordate. Si profila così un passaggio dei partiti politici da una sfera meramente privata a quella pubblica, ma con l'immadiata acquisizione di quella caratteristica di « corpo separato » e privilegiato sulle cui implicazioni non è necessario soffermarsi.

Nè va dimenticato poi che nel nostro Paese sono tuttora in vigore norme di netta marca fascista, che tali restano malgrado la generalizzata tolleranza della loro violazione, le quali vietano sottoscrizioni e collette per fini politici (articolo 156 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e relative norme del regolamento), criminalizzano addirittura la forma più democratica e spontanea di finanziamento delle attività politiche e delle correlative organizzazioni e aggravano gli effetti ed il carattere deteriore della normativa sopra ricordata.

È ancora singolare che, mentre resta senza seguito l'iniziativa legislativa radicale per l'abolizione di tali norme, la Camera dei deputati abbia votato l'urgenza per una proposta di legge che attribuisce ai partiti politici rappresentati in Parlamento, equiparandoli agli enti locali ed alle istituzioni di assistenza e beneficenza, la facoltà di indire lotterie, tombole e riffe per sopperire alle proprie esigenze di finanziamento.

È sempre la stessa concezione — quella che prelude al sistema del partito unico, anche se transitoriamente articolato in più formazioni per meglio assicurare il consenso al regime — che privilegia il partito nei confronti degli eletti. Così come alla stessa concezione puntualmente si è ispirata e si ispira l'azione delle forze politiche nel campo dell'informazione, specie per quanto concerne la gestione e l'utilizzazione dei servizi radiotelevisivi di Stato.

Ecco perchè con un unico disegno di legge proponiamo una normativa che regolamenta, in termini sostanzialmente diversi da quelli in vigore, non solo il contributo finanziario dello Stato all'attività dei partiti (limitato e circoscritto al solo momento elettorale e a quello della attivazione degli istituti di democrazia diretta) ma anche il finanziamento dell'attività dei gruppi e dei parlamentari e che garantisce altresì il diritto dei partiti e delle organizzazioni politiche alla utilizzazione dei servizi pubblici radiotelevisivi durante l'anno e in occasione dei momenti di rilevanza istituzionale riconosciuti dal disegno di legge stesso; condizione e presupposto, quest'ultimo, senza il quale, in una società in cui i mezzi di comunicazione di massa hanno una rilevanza assolutamente preminente e determinante, anche una organizzazione in partiti politici pienamente rispettosa del diritto di libertà sancito dalla Costituzione risulterebbe mistificante in quanto incapace di assicurare ai cittadini, con una libera ed esauriente informazione, l'acquisizione degli elementi di giudizio che sono condizione indispensabile per ogni possibilità di « concorrere con metodo democratico a determinare la politica nazionale ».

3. — La realtà, in una società che vive di comunicazione, è realtà solo se comunicata. Non c'è democrazia e gioco democratico senza informazione, senza la possibili-

tà da parte dei cittadini di essere informati in modo completo e corretto, di conoscere per giudicare con autonomia e libertà di giudizio. Questi princìpi basilari sono oggi profondamente disattesi. Qualsiasi logica che presupponga l'aderenza pregiudiziale della informazione alle « prioritarie » e « sufficienti » ragioni delle forze politiche che detengono comunque il potere è certamente fuori non solo dalla Costituzione ma da ogni concezione democratica ed è coerente proiezione di una concezione dei partiti come quella che ispira l'attuale legislazione del finanziamento pubblico. Il servizio pubblico radiotelevisivo, ad oltre 5 anni dalla entrata in vigore della cosiddetta legge riforma, è ben lungi dall'aver dato attuazione concreta ai princìpi costituzionali in materia di informazione e di libertà di espressione. L'informazione radiotelevisiva di Stato serve a produrre consenso, serve da supporto propagandistico di un regime. Nei confronti delle forze di opposizione viene operata una sistematica distruzione della possibilità di comunicazione attraverso la censura oppure, nei momenti più delicati, attraverso la mistificazione, la distorsione e il linciaggio delle posizioni. Siamo ben lontani dal principio secondo cui solo la più ampia diffusione di informazioni provenienti da forze diverse e in contrasto tra loro è un fattore essenziale per il bene di una comunità.

A provare quanto diciamo vi sono precise indagini e statistiche (anche se, non casualmente, le indagini e le statistiche sono molto rare e la stessa Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi si è sempre guardata bene dal dotarsi di precisi e adeguati strumenti di indagine e di controllo). Non sono solo le indagini di parte, sebbene non partigiane, come quelle compiute dal Gruppo parlamentare radicale o da questo commissionate alla Demoskopea. Vi sono anche indagini elaborate per conto dello stesso consiglio di amministrazione della RAI, come quella dell'istituto Gemelli di Milano, che giungono a conclusioni molto chiare. Nella relazione che accompagna la ricerca del Gemelli si parla di « modello vincolato prevalentemente alla dimensione dei partiti politici... che privilegia il Governo e i partiti di maggioranza »; si definisce la preminenza attribuita all'attuale sistema dei partiti « un'operazione autoritaria e prevaricatrice »; si dice che « il giornale radio-TV sembra tanto un gioco tra i politici, una occasione di riunirsi a parlare soprattutto di se stessi, rimirandosi da ogni lato, tutti indiscriminatamente senza critica per alcuno che sia "dentro" », sino a giungere all'affermazione che il « potere della radiotelevisione è certamente anche quello di dare carattere se non di verità almeno di importanza e realtà alle informazioni: è un potere che può, per converso, negare lo stesso carattere di importanza e di realtà a ciò che viene taciuto ». Sono parole certamente non astratte e non di genere, messe non a caso a postilla di una indagine commissionata — lo ripetiamo — dal consiglio di amministrazione della RAI. Da queste indagini, tutte illustrate in dettaglio nella relazione di minoranza della Commissione parlamentare di vigilanza sulla RAI presentata al Parlamento il 22 luglio 1980 dal deputato Cicciomessere e alla quale perciò rimandiamo, emerge lo scempio del servizio pubblico radiotelevisivo, l'effettiva privatizzazione della RAI ad opera di alcune forze politiche, l'applicazione — all'interno delle testate radiotelevisive — del criterio dell'*equal time*, cioè del criterio per cui l'informazione è temporalmente proporzionale all'incidenza elettorale del soggetto, criterio modificato soltanto dal tipo di lottizzazione operata all'interno delle singole testate.

Dalla citata relazione di minoranza riportiamo solo alcuni dati. I primi, di fonte « Verifica programmi » trasmessi dalla RAI, sono relativi ai telegiornali, il programma più seguìto, e si riferiscono al numero di presenze degli uomini politici intervenuti nel corso dei dodici mesi del 1979 nell'intero specchio delle edizioni (2.238) dei telegiornali. A questi dati già molto eloquenti, occorre aggiungere che nella durata degli interventi viene nuovamente applicato il criterio della proporzionalità secondo il peso elettorale e secondo la lottizzazione specifica della testata.

PRESENZA DEGLI UOMINI POLITICI NEI TELEGIORNALI (TG 1 E TG 2)
(Gennaio - Dicembre 1979)

Numero soggetti		Totale presenze TG 1 e TG 2	%	Tot. TG 1	Tot. TG 2	TG 1 sera	%	TG 2 sera	%
DC	77	530	42,7	342	188	204	50,6	109	35,2
PCI	39	164	13.1	81	83	42	10,4	45	14,5
PSI	22	156	12.5	68	88	38	9,4	48	15,5
MSI	3	20	1.6	13	7	5	1,3	0	0
PSDI	10	106	8.5	56	50	33	8,2	32	10,3
PRI	14	127	10.2	71	56	42	10,4	37	11,9
PR	8	35	2.8	14	21	9	2,2	11	3,6
PLI	10	57	4.6	34	23	18	4,5	13	4,2
PDUP	5	29	2.3	12	17	6	1,5	9	2,9
Sin. Ind.	5	15	1.2	9	6	4	1,0	5	1,6
SVP-UV	4	6	0.5	5	1	2	0,5	1	0,3
		1245		705	540	403		310	

Le statistiche sulle rubriche serali della RAI non sono meno eloquenti. Prendiamo il caso di quella più seguìta, la trasmissione *Ping-Pong*, che ha svolto, suscitando tra l'altro la protesta del direttore delle Tribune, una funzione di concorrenza con le trasmissioni gestite direttamente dalla Commissione parlamentare di vigilanza sulla RAI. Nella serie protrattasi da luglio ad ottobre 1979 *Ping-Pong* ha prodotto i seguenti faccia a faccia:

Bodrato (DC)-Martelli (PSI);
Bocca-Bassanini (PSI);
Ciccardini (DC)-Aniasi (PSI);
Magnani Noya (PSI)-Emma Cavallaro;
Scotti (DC)-Longo (PSDI);
Spriano (PCI)-Colletti;
Bianco (DC)-Napolitano (PCI);
Galloni (DC)-Balzamo (PSI);
Bufalini (PCI)-Martinazzoli (DC).

Grazie all'« autonomia » di reti e testate, *Ping-Pong* ha potuto organizzare vere e proprie tribune politiche senza alcun vincolo garantistico.

Di seguito riportiamo anche i dati relativi alla presenza dei partiti nei telegiornali durante la campagna elettorale per le elezioni regionali e amministrative dell'8 e 9 giugno 1980 (fonte Gruppo parlamentare radicale della Camera dei deputati). Le testate televisive, cui la Commissione parlamentare di vigilanza sulla RAI, senza alcun controllo, ha riconfermato carta bianca, hanno abusato con estrema faziosità di tale licenza;

i gruppi di minoranza sono stati lasciati così privi di qualsiasi tutela, proprio in un momento tanto delicato nella vita di una democrazia, quale quello elettorale, sia pure per elezioni regionali e amministrative.

	TG1 %	TG2 %
DC	32,6	22,4
PCI	18,5	19,4
PSI	14,9	20,3
MSI	4,3	2
PSDI	8,7	8,9
PRI	7,9	11,7
PR	3,2	3,9
PLI	5,3	6,9
PDUP	3,1	3,2
DP	1,5	1,3

Questa incredibile sproporzione si è verificata nonostante che il Partito radicale — ad esempio — avesse in corso una iniziativa politica autonoma, quale la raccolta delle firme per la promozione di 10 *referendum* popolari.

Gli ultimi dati che di seguito riportiamo si riferiscono appunto ai *referendum* e testimoniano come per due mesi e mezzo si sia negato con sistematicità a tutti i cittadini il diritto di conoscere il contenuto e gli scopi dei *referendum*. Si è impedito loro di sapere, di giudicare e quindi di scegliere di firmare o non firmare per una iniziativa che attiva un istituto di democrazia diretta espressamente previsto dalla Costituzione. Una censura ferrea, concorde in tutte le reti e le testate, che ha finito con il colpire, accanto ai promotori, forze politiche e sindacali quali il PSI e la UIL, che godono solitamente di adeguata attenzione da parte del servizio pubblico. Ecco alcuni esempi della censura attuata senza alcuna eccezione da tutte le reti televisive nei primi 75 giorni della raccolta delle firme:

non è mai stato letto neppure l'elenco integrale dei titoli dei dieci *referendum;*

non sono mai state realizzate interviste ad esponenti radicali, dei comitati promotori dei *referendum* o ad aderenti di altra origine;

è stata costantemente censurata persino la notizia dell'adesione delle numerose personalità della cultura, del mondo politico e sindacale, esterne al Partito radicale che hanno aderito alla raccolta delle firme su uno o più *referendum;*

la notizia della sottoscrizione di tre *referendum* da parte del segretario del PSI — che aveva convocato i giornalisti per dare risalto politico a tale atto — è stata liquidata da tutte le testate con notizie di 15-20 secondi;

l'adesione di una centrale sindacale, della UIL, alla campagna referendaria, decisa con atto formale del massimo organo statutario, è stata completamente omessa. Solo in seguito alla protesta ufficiale della UIL il solo TG1 ne ha riferito per 15 secondi;

la notizia della firma — con convocazione della stampa — del segretario generale della UIL per sette *referendum* è stata anch'essa completamente censurata da tutte le testate. Unica eccezione l'edizione della notte del TG2 che ne ha dato conto alle 23,30, ora in cui l'ascolto è quasi inesistente;

la notizia della mobilitazione straordinaria del Partito radicale, che aveva avuto inizio il 27 maggio, è stata del tutto censurata;

è stata in modo analogo omessa la notizia della mobilitazione della UIL promossa per i giorni 29, 30 e 31 maggio;

si è invece dato ampio risalto successivamente al fatto che la componente socialdemocratica e repubblicana della UIL si erano dissociate da tale iniziativa.

Solo a seguito di iniziative dirette non violente da parte di esponenti radicali e dei comitati promotori dei *referendum* e solo dopo lo svolgimento delle elezioni l'atteggiamento della RAI si è modificato e si è data parziale soddisfazione alle richieste di una informazione adeguata ad una iniziativa complessa e significativa quale la raccolta delle firme per i *referendum*.

Da questi dati emerge chiaramente che una disciplina relativa al concorso dello Sta-

to nelle spese per le attività e le iniziative dei partiti e delle organizzazioni politiche non può prescindere dall'affrontare anche il problema dell'informazione televisiva. Non solo perchè riteniamo in generale che lo Stato debba finanziare i partiti politici solo « indirettamente », cioè che debba agevolare l'attività politica dei cittadini (e quindi dei partiti) mettendo a loro disposizione servizi e strumenti adeguati e finanziando determinati momenti della vita pubblica, ma anche perchè riteniamo, per quanto riguarda specificatamente il servizio pubblico radiotelevisivo, che esso è un'enorme e incommensurabile fonte di pubblicizzazione dell'attività dei partiti e come tale rappresenta anche una enorme fonte di finanziamento, di cui è tra l'altro possibile una precisa quantificazione in termini monetari. Pertanto il disegno di legge stabilisce una disciplina dell'informazione radiotelevisiva non solo per quanto riguarda il momento delle elezioni, con la regolamentazione delle trasmissioni di « Tribuna elettorale », ma anche in relazione alla promozione degli istituti di democrazia diretta e, in generale, per quanto riguarda la utilizzazione del servizio pubblico da parte dei partiti e delle formazioni politiche, con la regolamentazione, tra l'altro, delle trasmissioni di « Tribuna politica ».

Attualmente la disciplina di tali trasmissioni è attribuita, in forza della legge n. 103 del 14 aprile 1975, alla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, attribuzione che, tra l'altro, ha snaturato il ruolo di tale organo del Parlamento costringendolo a svolgere funzioni proprie di un organo amministrativo o esecutivo. Venendo perciò incontro anche ad un'esigenza sottolineata dalla stessa relazione di maggioranza della Commissione di vigilanza sulla RAI presentata al Parlamento il 22 luglio 1980, il disegno di legge riconduce nella sua sede naturale la disciplina dell'utilizzazione da parte dei partiti e delle formazioni politiche del servizio pubblico radiotelevisivo. In attesa di una nuova definizione dei compiti della Commissione parlamentare di vigilanza sulla RAI, il disegno di legge rimette a tale organo compiti di natura prevalentemente organizzativa nella produzione delle trasmissioni.

4. — Il titolo I del disegno di legge (articoli da 1 a 13) concerne il « Concorso dello Stato nelle spese sostenute per le elezioni politiche e amministrative e per lo svolgimento dei *referendum* di cui agli articoli 75 e 138 della Costituzione, nonchè in quelle sostenute per la presentazione di richieste di *referendum* popolari e di proposte di progetti di legge di iniziativa popolare di cui ai titoli I, II e IV della legge 25 maggio 1970, n. 352 ».

Negli articoli da 1 a 5 vengono individuati i casi in cui è previsto il contributo dello Stato, nonchè i soggetti che ne hanno diritto.

Sulla base di quanto abbiamo già affermato, cioè che secondo l'articolo 49 della Costituzione lo Stato deve assicurare il proprio contributo solo per le attività relative ai momenti di rilevanza istituzionale, il disegno di legge prevede il concorso dello Stato nelle spese sostenute per tutte le elezioni politiche e amministrative: per il rinnovo delle Camere, per l'elezione dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo, per il rinnovo dei consigli regionali (comprese le regioni a statuto speciale), dei consigli provinciali e di quelli comunali (nei comuni con popolazione superiore ai 30.000 abitanti o che, pur avendo popolazione inferiore, siano capoluoghi di provincia); inoltre il disegno di legge prevede il concorso dello Stato per la propaganda e l'organizzazione della raccolta delle firme necessarie per richiedere da parte di almeno 500.000 elettori i *referendum* popolari di cui agli articoli 75 e 138 della Costituzione, per presentare ad una delle due Camere da parte di almeno 50.000 elettori proposte di progetti di legge di iniziativa popolare, nonchè per la propaganda relativa allo svolgimento dei *referendum* popolari stessi. Nella tabella A è riportata, per ciascun caso, l'entità complessiva dei contributi (accanto a ciascuna voce è riportata l'indicazione dei relativi articoli e commi del disegno di legge).

TABELLA *A*

Entità complessiva dei contributi	*Milioni di lire*	*Riferimento disegno di legge*
elezioni per il rinnovo delle Camere .	15.000	articolo 1, primo comma
elezione dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo	10.000	articolo 2, primo comma
elezioni per il rinnovo dei consigli regionali (anche le regioni a statuto speciale)	10.000	articolo 3, primo comma
elezioni per il rinnovo dei consigli provinciali	5.000	articolo 3, primo comma
elezioni per il rinnovo dei consigli comunali (nei comuni con più di 30.000 abitanti o che siano comunque capoluoghi di provincia)	10.000	articolo 3, primo comma
presentazione di una richiesta di *referendum* popolare ex articolo 75 o 138 della Costituzione	200	articolo 4, primo comma
presentazione di una proposta di progetto di legge di iniziativa popolare ex articolo 71 della Costituzione	20	articolo 5, primo comma
svolgimento del *referendum* ex articolo 75 o 138 della Costituzione (un *referendum*) (*)	5.000	articolo 5, primo comma
(*) In caso di svolgimento di più *referendum*: 1.000 milioni di lire in più per ciascun *referendum* fino ad un massimo di 10.000 milioni di lire.		articolo 5, secondo comma

Le entità dei contributi sono stabilite in relazione alla rilevanza che i proponenti del disegno di legge attribuiscono ai vari casi per i quali è previsto il rimborso dello Stato e prendendo come riferimento l'entità del contributo previsto dalla legge n. 195 del 1974 per le elezioni delle Camere. Nel rispetto di questa scala di valori, le entità dei contributi possono quindi essere variate (occorre tener presente, tra l'altro, che la legge 8 agosto 1980, n. 422, ha stabilito un rimborso di 15.000 milioni di lire sia per l'elezione dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo dell'11 giugno 1979, sia per il rinnovo dei consigli regionali dell'8 e 9 giugno 1980).

I soggetti aventi diritto ai contributi, per quanto riguarda le elezioni, sono individuati attraverso l'unico criterio non arbitrario e controllabile che è quello del conseguimento di un risultato minimo. Tale risultato minimo è fissato dal disegno di legge nell'ottenimento di almeno un eletto, salvo che per le elezioni delle Camere, per le quali la soglia, relativa alle elezioni della Camera dei deputati, è la stessa prevista dalla legge n. 195 del 1974, ad esclusione della condizione della presentazione di liste di candidati con il medesimo contrassegno in più di due terzi dei collegi.

Per quanto riguarda le richieste di *referendum* popolari di cui agli articoli 75 e

138 della Costituzione e le proposte di progetti di legge di iniziativa popolare, i soggetti aventi diritto ai contributi sono individuati nei comitati costituiti dai primi dieci elettori che, sottoscrivendo il verbale di cui all'articolo 7 della legge 25 maggio 1970, n. 352, presso la cancelleria della Corte di cassazione, annunciano l'intenzione di promuovere la raccolta delle firme da parte, rispettivamente, di 500.000 e di 50.000 elettori. Essi hanno diritto al contributo solo nel momento in cui, rispettivamente, l'Ufficio centrale per il *referendum* dichiari la conformità alle norme di legge della richiesta di *referendum* (sussistenza di almeno 500.000 sottoscrizioni valide) o quando la Camera al cui Presidente è stata presentata la proposta di progetto di legge di iniziativa popolare dichiari la regolarità della stessa (sussistenza di almeno 50.000 sottoscrizioni valide).

Infine, per quanto riguarda lo svolgimento dei *referendum* popolari, i soggetti aventi diritto ai contributi sono i promotori del *referendum* stesso e i partiti e le formazioni politiche che hanno beneficiato del concorso dello Stato nelle elezioni per il rinnovo delle Camere ai sensi del secondo comma dell'articolo 1 (cioè, che hanno ottenuto almeno un quoziente e 300.000 voti validi o il 2 per cento dei voti validamente espressi). Occorre subito precisare che il contributo dello Stato previsto dal disegno di legge in questo ultimo caso viene ripartito — diversamente dal caso delle elezioni — in misura uguale tra tutti i soggetti che ne hanno diritto; esso si motiva con l'esigenza di assicurare — in modo paritario — adeguati mezzi ai promotori del *referendum* e ai partiti e alle formazioni politiche di una certa rilevanza sul piano nazionale, al fine di consentire l'esplicarsi di quella dialettica politica, che è caratteristica peculiare dell'istituto referendario, tra corpo elettorale, forze e schieramenti parlamentari che hanno determinato l'approvazione della legge o delle norme sottoposte a *referendum* e partiti e formazioni politiche che hanno determinato l'elezione dei membri delle Camere.

Per quanto riguarda i criteri di ripartizione dei contributi tra i soggetti che ne hanno diritto e le modalità e i termini di effettuazione dei versamenti (articoli da 6 a 11) va sottolineato quanto segue:

l'elevazione al 20 per cento del contributo complessivo della quota ripartita in misura uguale tra i soggetti che hanno diritto ai contributi, anzichè il 15 per cento stabilito dalla legge n. 195 del 1974 e analogamente a quanto è previsto dalla legge 8 agosto 1980, n. 422, relativa al rimborso delle spese sostenute per l'elezione dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo e dei consigli regionali. (Per l'elezione delle Camere beneficiano di tale quota del contributo solo i partiti e le formazioni politiche di cui al secondo comma dell'articolo 1 del disegno di legge, analogamente a quanto stabilito dalla legge n. 195 del 1974);

relativamente alle elezioni per il rinnovo dei consigli regionali, provinciali e comunali, il disegno di legge stabilisce innanzitutto, diversamente da quanto disposto dalla legge 8 agosto 1980, n. 422, che il contributo complessivo sia suddiviso in tanti autonomi contributi quanti sono i consigli per la cui elezione è previsto il concorso dello Stato; ogni assemblea elettiva, cioè, viene considerata come un'entità a sè stante, tanto che il rimborso dello Stato prescinde dalla contemporaneità delle elezioni dei consigli e viene ogni volta ricostituito. Solo in tal modo, infatti, viene riconosciuta e garantita piena autonomia alla vita di ciascuna assemblea elettiva. La ripartizione viene effettuata nel modo seguente: il 50 per cento è destinato in parti uguali a tutte le Regioni (o province o comuni) e il restante 50 per cento in proporzione al numero di elettori di ciascuna regione (o provincia o comune). Tale criterio viene adottato al fine di assicurare una ripartizione dei contributi più equa rispetto a quella derivante dall'adozione del criterio meramente proporzionale al numero di elettori; criterio che ridurrebbe ad una cifra insignificante il contributo per l'elezione dei consigli con un numero di elettori mi-

nore e che porterebbe altresì ad una variazione eccessiva del rapporto tra la quota del contributo e il numero di eletti di ciascun partito e formazione politica nelle diverse Regioni (o province o comuni). Una volta ripartito il contributo tra le Regioni (o province o comuni) viene poi effettuata la ripartizione tra i soggetti che in ciascun caso hanno diritto al contributo, con gli stessi criteri previsti per il rimborso relativo alle elezioni delle Camere;

per quanto riguarda le modalità e i termini dei versamenti, il 20 per cento ripartito in misura uguale e il 20 per cento della somma ripartita in proporzione ai voti sono versati entro 30 giorni dalla proclamazione definitiva dei risultati da parte degli uffici elettorali. La somma residua è versata in rate annuali per la durata della legislatura;

in caso di scioglimento anticipato delle Camere o delle altre assemblee elettive tutte le rate dei contributi ancora spettanti sono versate entro 15 giorni dalla data dello scioglimento stesso ai soggetti che ne hanno diritto. Essendo infatti concepito il concorso dello Stato come rimborso per spese già tutte effettuate e — come vedremo tra poco — documentate ed ammissibili, non è coerente limitare i contributi in relazione alla durata della legislatura, come è previsto dalla legge n. 195 del 1974;

per quanto riguarda le richieste di *referendum* popolari e le proposte di progetti di legge di iniziativa popolare, un terzo del contributo è versato entro 30 giorni dalla data dell'ordinanza dell'Ufficio centrale per il *referendum* o della deliberazione della Camera dei deputati o del Senato della Repubblica che attesta la sussistenza del numero prescritto di firme valide. La parte residua è versata in un'unica soluzione entro i successivi quattro mesi;

infine per lo svolgimento del *referendum* di cui all'articolo 75 o all'articolo 138 della Costituzione, un terzo della somma complessiva è versato entro 30 giorni dalla proclamazione dei risultati; la parte residua in un'unica soluzione entro i successivi sei mesi. Il contributo — ribadiamo — è ripartito in parti uguali tra i soggetti che ne hanno diritto. In caso di più *referendum*, ovviamente, la somma complessiva viene divisa per il numero dei *referendum* e ciascuna quota così determinata è versata ai soggetti che, per ciascun *referendum*, ne hanno diritto.

Come abbiamo visto, il contributo dello Stato è concepito come un rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento di alcune attività ben determinate e specificate dal disegno di legge, ed esclusivamente per lo svolgimento di esse. Per usufruire del contributo, quindi, i partiti e le formazioni politiche nonchè i comitati promotori delle richieste di *referendum* e delle proposte di progetti di legge di iniziativa popolare devono provare — presentando un'apposita documentazione — di avere effettivamente sostenuto le spese delle quali chiedono il rimborso e che tali spese rientrano tra quelle ammissibili.

L'articolo 12, terzo comma, precisa il criterio per l'ammissibilità delle spese: devono essere relative alla produzione, all'acquisto, all'affitto, alla distribuzione e alla diffusione di materiali e mezzi di propaganda di qualsiasi genere o natura *purchè di uso circoscritto e di durata limitata al conseguimento degli scopi di cui al titolo I del disegno di legge.* Per le spese di affitto dei locali, di viaggio e soggiorno, telefoniche e postali e gli oneri passivi, il disegno di legge prevede invece, per ovvie difficoltà di calcolo, che siano computate in maniera forfettaria, in percentuale fissa del 30 per cento dell'ammontare complessivo delle spese ammissibili e documentate.

Un' apposita sezione della Corte dei conti (istituita ai sensi degli ultimi dei commi dell'articolo 12) effettua i controlli limitatamente alla verifica della legittimità delle spese sostenute e alla verifica della regolarità della documentazione prodotta a comprova delle spese stesse. Qualora dai controlli della Corte dei conti risultino spese ammissibili e documentate per un ammontare inferiore alla quota massima spettante al soggetto che ha diritto al contributo, a tale soggetto non può essere corrisposta una

quota complessiva superiore all'ammontare delle sole spese ammissibili e documentate.

Infine (articolo 13) durante il periodo della propaganda per la consultazione elettorale o referendaria, i partiti e le formazioni politiche che hanno presentato liste o candidati e i promotori dei *referendum* nonchè i loro fornitori sono esentati, per le spese che possono essere ammissibili, dal pagamento dell'IVA e dell'IRPEF sugli anticipi corrisposti a fronte di forniture di beni e servizi. Le operazioni devono comunque essere regolarizzate fiscalmente entro 20 giorni dal termine del periodo di esenzione. Tale disposizione è stata introdotta al fine di sgravare le forze politiche, soprattutto quelle prive di grossi apparati burocratici, da oneri formali, che sarebbero sicuramente troppo gravosi nel periodo della campagna elettorale.

Vogliamo sottolineare e puntualizzare maggiormente che alla Corte dei conti viene assegnato solo il compito di verifica della legittimità delle spese sostenute e della regolarità della relativa documentazione. Conseguentemente alla funzione che i proponenti del disegno di legge attribuiscono ai partiti, in base all'articolo 49 della Costituzione, il disegno di legge esclude che un organo come la Corte dei conti, istituzionalmente abilitato al controllo di legittimità della gestione di enti pubblici o comunque beneficiari di erogazioni a carico dell'erario, possa sindacare sulla gestione economico-finanziaria e sui bilanci dei partiti e delle formazioni politiche.

Il titolo II del disegno di legge (artt. da 14 a 16) concerne il « Diritto all'utilizzazione del servizio pubblico radiotelevisivo per la propaganda relativa alle elezioni politiche e amministrative e allo svolgimento dei *referendum* di cui agli articoli 75, 123, 132 e 138 della Costituzione ».

Nel disegno di legge sono stabiliti gli spazi minimi complessivi che la Concessionaria del servizio pubblico deve riservare in occasione di elezioni che impegnino un numero di elettori superiore ad un quarto degli iscritti nelle liste elettorali per l'elezione della Camera dei deputati ed in occasione dello svolgimento dei *referendum* di cui agli articoli 75 e 138 della Costituzione (art. 15). Gli spazi devono essere utilizzati per conferenze stampa, trasmissioni autogestite e confronti diretti tra i soggetti che ne hanno diritto; per consentire un effettivo confronto tra i partiti e le formazioni politiche partecipanti alle elezioni, il disegno di legge stabilisce che i confronti diretti occupino un tempo non inferiore al 40 per cento del tempo complessivo.

Al fine di cercare di rendere effettivo il principio — senza il quale non c'è gioco democratico — che tutti i partiti e le formazioni politiche partecipanti alle elezioni siano in posizione di parità « ai nastri di partenza », sono stabiliti i seguenti due criteri:

la pariteticità nella ripartizione degli spazi tra i soggetti che ne hanno diritto;

il sorteggio per la definizione dell'ordine di partecipazione.

La definizione delle modalità di utilizzazione degli spazi è affidata, nel rispetto dei criteri sopra esposti, alla Commissione parlamentari di vigilanza dei servizi radiotelevisivi.

Nella tabella B sono riportati gli spazi previsti, diversificati nella prima e nella seconda metà del periodo di propaganda, con l'indicazione della rete, della durata, dell'orario di inizio e della frequenza delle trasmissioni.

TABELLA *B*

SPAZI MINIMI COMPLESSIVI RISERVATI IN OCCASIONE DI ELEZIONI CHE IMPEGNINO UN NUMERO DI ELETTORI SUPERIORE AD UN QUARTO DEGLI ISCRITTI NELLE LISTE ELETTORALI DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E IN OCCASIONE DELLO SVOLGIMENTO DEI *REFERENDUM* DI CUI AGLI ARTICOLI 75 E 138 DELLA COSTITUZIONE

Periodo	Frequenza	Rete	Durata	Ora	Rif. d.d.l.
Prima metà del periodo di propaganda (*)	A giorni alterni dal lun. al ven.	1ª 2ª	40' 30'	20,40 21,30	Art. 15, 1° c.
Seconda metà del periodo di propaganda (*)	Tutti i giorni feriali dal lun. al ven.	1ª 2ª	60' 30'	20,40 21,45	Art. 15, 1° c.
Tutto il periodo di propaganda (**)	Tutti i giorni feriali dal lun. al ven.	1ª	30'	Al termine del TG della notte	Art. 15, 1° c.
Ulteriori spazi soprattutto sulla terza rete televisiva e spazi aggiuntivi anche sulla prima e sulla seconda sono stabiliti dalla Commissione parlamentare per lo indirizzo generale e la vigilanza sulla RAI, quando si rendano di volta in volta necessari e opportuni.					Art. 15, 5° c.
(*) In caso di contemporaneo svolgimento di più *referendum* la Commissione parlamentare per l'indirizzo e la vigilanza sulla RAI deve aumentare adeguatamente i tempi televisivi riservati alla propaganda.					Art. 15, 3° c.
(**) Trattasi di trasmissioni autogestite di 15' ciascuna, soprattutto al fine di soddisfare esigenze di carattere organizzativo.					

I soggetti aventi diritto agli spazi, sempre in occasione di elezioni che impegnino un numero di elettori superiore ad un quarto degli iscritti nelle liste elettorali per l'elezione della Camera dei deputati, sono i seguenti:

in tutti i casi, i partiti e le formazioni politiche di cui al secondo comma dell'articolo 1 del disegno di legge;

in occasione dello svolgimento dei *referendum* di cui agli articoli 75 e 138 della Costituzione, anche i promotori del *referendum*. Nel caso di contemporaneo svolgimento di più *referendum* per ciascuno di essi è riservato un tempo pari alla somma dei tempi complessivamente stabiliti divisa per il numero dei *referendum*. I promotori dei *referendum* concorrono all'utilizzazione dei tempi relativi al solo *referendum* da essi richiesto;

in occasione del rinnovo dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo, anche i partiti e le formazioni politiche o i loro raggruppamenti che nelle precedenti elezio-

ni dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo abbiano ottenuto almeno un eletto;

in tutti i casi di elezioni anche i partiti e le formazioni politiche che abbiano presentato liste o candidati in un numero di collegi i cui elettori siano complessivamente almeno la metà degli elettori impegnati nelle elezioni in oggetto.

Ulteriori spazi sulla terza rete e spazi aggiuntivi sulla prima e seconda rete possono eventualmente essere stabiliti dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo e la vigilanza sulla RAI. Ad essi hanno diritto i soggetti che nelle precedenti e corrispondenti elezioni abbiano usufruito del contributo dello Stato ai sensi del presente disegno di legge, nonchè i partiti e le formazioni politiche che abbiano presentato liste o candidati in almeno un collegio con più di 30 mila abitanti o in un comune che sia capoluogo di provincia; ovvero ne hanno diritto i promotori dei *referendum* di cui agli articoli 75 e 138 della Costituzione.

In caso di elezioni che impegnino un numero di elettori inferiore ad un quarto degli iscritti nelle liste elettorali della Camera dei deputati ed in occasione dello svolgimento dei *referendum* previsti dagli articoli 123 e 132 della Costituzione (si tratta, rispettivamente, dei *referendum* su leggi e provvedimenti amministrativi della Regione e dei *referendum* relativi alla fusione di Regioni esistenti o alla creazione di nuove Regioni o dei *referendum* relativi al distacco di province e comuni da una Regione e alla loro aggregazione ad un'altra), il disegno di legge (art. 16) affida alla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi il compito di stabilire — sempre nel rispetto dei criteri della pariteticità e del sorteggio per la definizione dell'ordine di partecipazione sopra precisati — i tempi, gli orari e le modalità di utilizzo di spazi soprattutto sulla terza rete televisiva e sulle reti radiofoniche, ed anche, quando lo ritenga necessario e opportuno, sulla prima e sulla seconda rete televisiva.

A tali spazi hanno diritto i soggetti che ai sensi del titolo I del disegno di legge hanno usufruito nelle precedenti e corrispondenti elezioni del concorso dello Stato, i promotori dei *referendum* previsti dagli articoli 123 e 132 della Costituzione e dagli statuti e leggi regionali, nonchè i partiti e le formazioni politiche che abbiano presentato liste o candidati in almeno un collegio con più di 30.000 abitanti o in un comune che, pur avendo popolazione inferiore, sia capoluogo di provincia.

Il titolo III del disegno di legge (articoli 17 e 18) riguarda il « Concorso dello Stato alle spese dei gruppi e all'attività dei parlamentari ».

Il contributo dello Stato è, in questi casi, non solo legittimo, ma — ad avviso dei proponenti — necessario.

Già si è ricordato quale sia il raggiro attraverso il quale l'attuale normativa ricorre ai gruppi parlamentari per legittimare — certo secondo un'interpretazione quanto meno azzardata — il finanziamento dei partiti senza sottoporlo ad alcun controllo e già si è ricordato come tale soluzione tenda anche a sancire la totale subordinazione dei gruppi parlamentari ai partiti, sia per i suoi aspetti formali che per quelli quantitativi (al massimo i gruppi possono trattenere per le proprie attività il 5 per cento).

Certo il problema di assicurare al singolo parlamentare il diritto di esercitare con piena ed autonoma capacità il proprio mandato, di cui risponda al popolo, alla gente, a coloro che lo hanno eletto e non al partito, non è solo problema di disponibilità finanziarie, ma problema che deve trovare adeguata soluzione anzitutto nell'effettiva accettazione del dettato costituzionale per quello che è e non per quello che le forze politiche e i partiti hanno voluto e vogliono che sia e poi in tutto un complesso di provvedimenti e servizi che comportano — tra l'altro — una concezione dell'organizzazione parlamentare diversa da quella di fatto esistente.

Quali debbono essere le soluzioni e i mezzi per affrontare e risolvere il problema nel suo insieme sono aspetti che meritano un dibattito e un approfondimento che non può

esaurirsi in questa occasione. Tuttavia, come sempre, la capacità operativa è, anzitutto, conseguenza di una adeguata informazione e, quindi, di una effettiva conoscenza: attualmente il singolo deputato o senatore è sostanzialmente privo di una concreta, autonoma possibilità di colmare o arricchire la propria conoscenza in relazione a compiti che spesso sono di una articolazione, differenziazione, vastità e complessità non indifferenti.

Il disegno di legge, pertanto, si limita a garantire, in modo esplicito e diretto, risorse finanziarie ai gruppi parlamentari, indipendentemente da qualsiasi rapporto o connessione con i partiti e ad assicurare ai parlamentari — indipendentemente dalla loro appartenenza a gruppi o partiti — una prima essenziale possibilità: quella di disporre di risorse finanziarie per poter ricorrere e attingere alle più qualificate — e quindi anche costose — fonti e strumenti di informazione, di studio e di ricerca, sia a livello nazionale che internazionale.

L'articolo 17 attribuisce 4.500 milioni di lire ai gruppi parlamentari, 3.000 milioni per quelli della Camera dei deputati e 1.500 milioni per quelli del Senato della Repubblica (esattamente il doppio delle somme previste dalla legge n. 195 del 1974). Il 25 per cento di tali somme è erogato in parti uguali tra tutti i gruppi parlamentari; il residuo 75 per cento è ripartito tra i gruppi stessi in proporzione alla consistenza numerica di ciascuno. La Presidenza dei gruppi misti è tenuta a ripartire in proporzione tra le componenti politiche dei gruppi stessi una somma non inferiore al 95 per cento del contributo.

L'articolo 18, proprio al fine di assicurare ai parlamentari l'accesso alle più qualificate fonti di informazione, studio e ricerca, prevede la Costituzione di un fondo di 9.000 milioni di lire, da reintegrare ogni anno, amministrato da un comitato nel quale sono rappresentati pariteticamente tutti i gruppi parlamentari e le componenti dei gruppi misti.

Il fondo deve consentire in particolare il finanziamento dei progetti di studio e di ricerca attinenti all'attività legislativa dei parlamentari da affidarsi a istituti, enti ed organismi nazionali ed esteri o anche a singoli esperti su richiesta di almeno 10 parlamentari, indipendentemente dalla Camera e dal gruppo parlamentare di appartenenza. Il fondo è amministrato autonomamente, ha sede presso il Senato e può intervenire *in toto* o in parte a supporto di altre iniziative o servizi dei quali i Presidenti delle due Camere e il comitato riconoscano l'utilità, purchè rivolti ad esclusivo favore ed interesse dell'attività dei singoli parlamentari.

Il titolo IV del disegno di legge (articoli da 19 a 24) concerne il « Diritto all'informazione e utilizzazione del servizio pubblico radiotelevisivo da parte dei partiti e delle formazioni politiche, nonchè dei promotori di richieste di *referendum* e di proposte di progetti di legge di iniziativa popolare di cui agli articoli 71, 75, 123, 132 e 138 della Costituzione ».

Abbiamo già sottolineato, documentando e provando quanto andavamo affermando, quale scempio del servizio pubblico radiotelevisivo venga continuamente perpetrato e come siano profondamente disattesi princìpi costituzionali e garanzie dei cittadini in materia di informazione e libertà di espressione. Essendo la radiotelevisione di Stato una fonte incommensurabile di pubblicizzazione dell'attività (e quindi anche di finanziamento) dei partiti, abbiamo anche sottolineato come una disciplina relativa al concorso dello Stato nelle spese per l'attività dei partiti e delle organizzazioni politiche non possa prescindere dall'affrontare il problema dell'informazione radiotelevisiva. Il titolo IV del disegno di legge risponde a questo scopo, prevedendo le garanzie e disciplinando l'utilizzazione del servizio pubblico, tranne che per i momenti elettorali, già affrontati dal titolo II.

Di seguito riportiamo innanzitutto gli spazi riservati ai partiti e alle formazioni politiche che nelle elezioni della Camera dei deputati abbiano ottenuto almeno un quoziente e 300 mila voti validi o il 2 per cento dei voti validamente espressi (articolo 20):

fino ad un massimo di 10 minuti tutti i giorni feriali, dal lunedì al venerdì, sulla prima e sulla seconda rete al termine della edizione di maggiore ascolto del telegiornale;

ciascun partito o formazione politica può intervenire ogni giorno per un tempo di 5 o 10 minuti su ciascuna delle due reti, ma nel complesso per non più di 40 minuti nell'arco di un mese e per non più di 200 minuti nel corso dell'anno, di cui 100 sulla prima rete e 100 sulla seconda. Per l'utilizzazione di tali tempi vale il criterio della priorità della richiesta (da effettuare non prima di sette giorni). Tali spazi hanno lo scopo, come è evidente, di consentire ai partiti e alle formazioni politiche di supplire, almeno con una certa frequenza, alla eventuale distorsione o carenza dell'informazione fornita quotidianamente dai telegiornali;

due cicli all'anno di « Tribuna politica » in ciascuno dei quali, ad ogni soggetto che ne ha diritto, sono attribuiti 100 minuti, di cui 50 minuti per una conferenza stampa alle ore 20,40 sulla prima rete televisiva e almeno 30 minuti per confronti diretti. Per l'utilizzazione di questi tempi vale il criterio del sorteggio nella definizione dell'ordine di partecipazione dei soggetti che ne hanno diritto;

15 minuti tutti i giorni feriali dal lunedì al venerdì sulla prima rete al termine del telegiornale della notte per trasmissioni autogestite. Per l'utilizzo di tali tempi vale il criterio della rotazione dei soggetti che ne hanno diritto.

Le trasmissioni in oggetto vengono sospese in occasione di elezioni che impegnino un numero di elettori superiore ad un quarto degli iscritti nelle liste elettorali della Camera dei deputati e in occasione dello svolgimento dei *referendum* previsti dagli articoli 75 e 138 della Costituzione, per la durata del periodo di propaganda stabilito per legge. I cicli di « Tribuna politica » sono altresì sospesi durante i periodi di crisi di governo. Al loro posto vengono trasmessi:

una tavola rotonda di 60 minuti una volta alla settimana alle ore 20,40, alternativamente sulla prima e sulla seconda rete televisiva;

la registrazione integrale delle dichiarazioni di voto e della replica del Governo in occasione del voto di fiducia della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

L'utilizzazione dei tempi e le modalità delle trasmissioni sono regolate dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, ad esclusione della registrazione in occasione del voto di fiducia delle Camere, che è a cura dei servizi parlamentari della Concessionaria del servizio pubblico.

Gli articoli 21, 22 e 23 prevedono l'utilizzazione del servizio pubblico radiotelevisivo da parte dei promotori delle richieste di *referendum* di cui agli articoli 75 e 138 della Costituzione, in particolare per le richieste promosse attraverso la raccolta delle firme da parte di almeno 500 mila elettori. È evidente che l'attivazione degli istituti di democrazia diretta e in particolare dei *referendum* previsti dagli articoli 75 e 138 della Costituzione rappresenta un momento particolarmente importante e delicato della vita delle istituzioni e contempera la necessità di una corretta e tempestiva informazione degli elettori. Le disposizioni del disegno di legge in particolare prevedono che i comitati che promuovono le richieste di *referendum* attraverso la sottoscrizione da parte di almeno 500 mila elettori possono usufruire del servizio pubblico durante la raccolta delle firme, purchè abbiano già raccolto sottoscrizioni da parte di almeno 100 mila elettori. La verifica della sussistenza di tale requisito è affidata allo stesso Ufficio centrale per il *referendum* istituito presso la Corte di cassazione, al quale la legge 25 maggio 1970, n. 352, affida il compito di accertare la legittimità delle richieste di *referendum*. L'Ufficio centrale per il *referendum* deve pronunciarsi entro 7 giorni, al fine di consentire ai promotori di utilizzare il servizio pubblico tempestivamente rispetto ai tre mesi a disposizione per la raccolta delle sottoscrizioni. Di seguito nella tabella C riportiamo dettagliatamente gli spazi riservati ai promotori dei *referendum* popolari di cui agli articoli 75 e 138 della Costituzione.

Infine l'articolo 24 prevede che la Concessionaria del servizio pubblico riservi spazi sulle reti televisive e radiofoniche secondo criteri, tempi e modalità stabiliti dalla Commissione parlamentare di vigilanza sulla RAI anche ai seguenti soggetti: i partiti e le formazioni politiche o i loro raggruppamenti,

TABELLA C

SPAZI RISERVATI AI PROMOTORI DEL *REFERENDUM* DI CUI AGLI ARTICOLI 75 E 138 DELLA COSTITUZIONE

Periodo	Soggetti aventi diritto	Condizioni e modalità	Spazi	Rif. d.d.l.
Durante la raccolta delle firme di almeno 500 mila elettori	Solo i comitati che promuovono la richiesta di *referendum* attraverso la raccolta di firme da parte di almeno 500 mila elettori.	Dopo che il comitato promotore abbia già raccolto firme da parte di almeno 100 mila elettori, su attestazione dello Ufficio centrale per il *referendum*.	60' per 2 trasmissioni autogestite di 30' alle 20,40 una sulla 1ª e una sulla 2ª rete in giorni feriali dal lun. al ven. (*)	art. 21, 1° c. primo alinea
			15' da utilizzarsi secondo le modalità di cui all'art. 20, 1° c., primo alinea (*)	art. 21, 1° c. secondo alinea
Tra il deposito della richiesta alla cancelleria della Corte di cassazione e la ordinanza dell'Ufficio centrale per il *referendum* sulla legittimità della richiesta stessa.	Tutti i possibili promotori del *referendum*.	Dopo che il comitato promotore abbia già raccolto firme da parte di almeno 100 mila elettori, su attestazione dello Ufficio centrale per il *referendum*.	15' da utilizzarsi secondo le modalita di cui all'art. 20, 1° c., primo alinea (*)	art. 23, 1° c.
Nei 30 giorni successivi alla data della ordinanza di legittimità dell'Ufficio centrale per il *referendum*, per le richieste ex art. 138 Cost.; tra la data della ordinanza stessa e il 30° giorno successivo alla data di pubblicazione della sentenza di ammissibilità della Corte cost. per le richieste ex art. 75 Cost.	Tutti i possibili promotori del *referendum*.	Qualora l'Ufficio centrale per il *referendum* dichiari la legittimità della richiesta di *referendum*.	30' per una trasmissione autogestita alle 20,40 sulla 1ª rete in un giorno feriale dal lun. al ven. (*)	art. 23, 2° c.
			15' da utilizzarsi secondo le modalità di cui all'art. 20, 1° c., primo alinea (*)	
(*) Nel caso di più comitati promotori, sono riservati nel complesso, per ciascun mese, non più di 60 minuti e non più di 30 minuti da utilizzarsi rispettivamente per le trasmissioni autogestite e secondo le modalità di cui all'art. 20, 1° c., primo alinea. La Commissione parlamentare per l'indirizzo e la vigilanza sulla Rai disciplina l'utilizzo di tali tempi secondo criteri di pariteticità.				art. 21, 3° c. art. 23, u. c.

non compresi tra i soggetti di cui all'articolo 1, secondo comma, che abbiano ottenuto almeno un eletto in una delle due Camere o nel Parlamento europeo o nei consigli regionali o in quelli provinciali o comunali (nei comuni con popolazione superiore ai 30 mila abitanti o che, pur avendo popolazione inferiore, siano capoluoghi di provincia), nonchè ai promotori di richieste di *referendum* e di proposte di progetti di legge d'iniziativa popolare previsti dagli articoli 71, 123 e 132 della Costituzione e dagli statuti e leggi regionali.

Il titolo V del disegno di legge (articoli da 25 a 29) concerne il « Finanziamento dei partiti e delle formazioni politiche: divieti, obblighi e sanzioni ». Abbiamo già sottolineato come la normativa prevista al riguardo dalla legge n. 195 del 1974 sia del tutto inadeguata e carente e come essa lasci aperti — citiamo dalla relazione al disegno di legge n. 946 presentato dai senatori comunisti — « numerosi varchi allo svilupparsi dei fenomeni di corruzione, di confusione tra il pubblico e il privato, tra politica e amministrazione, tra attività di partito e attività di governo ».

Al fine dunque di introdurre norme più efficaci di moralizzazione della vita pubblica, il disegno di legge contiene, rispetto alla legge n. 195 del 1974, le seguenti aggiunte e modifiche (oltre ad essere conseguente, ovviamente, alla scelta di sopprimere i finanziamenti diretti e incontrollati dello Stato ai partiti politici):

a) i divieti di finanziamenti già previsti dall'articolo 7 della legge n. 195 del 1974 sono estesi anche ai membri delle Camere, ai rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo, ai membri dei consigli regionali, provinciali e comunali, ai candidati delle elezioni politiche e amministrative e ai membri degli organi deliberativi ed esecutivi nazionali e locali dei partiti e delle formazioni politiche.

Una formula molto ampia, ancora più ampia di quelle adottate negli emendamenti al disegno di legge n. 292-*bis* (risultante dallo stralcio dell'articolo 40 della legge finanziaria) presentati a suo tempo dai senatori repubblicani e comunisti; formula che rende oltretutto superflua la pericolosa estensione dei divieti ai « raggruppamenti interni ai partiti », come viene proposto da parte repubblicana e comunista;

b) le sanzioni sono più severe. Nell'individuarle si è fatto riferimento, per quanto possibile, alle sanzioni previste dal codice penale e dal codice civile per reati già esistenti con i quali i divieti previsti nel disegno di legge hanno attinenza e comunanza. Così, ad esempio, per i divieti di finanziamenti da parte di organi della pubblica amministrazione, di enti pubblici, di società con partecipazione di capitale pubblico superiore al 20 per cento, la pena è quella prevista dall'articolo 314 del codice penale (peculato). Per i divieti di finanziamenti da parte di società non comprese tra quelle precedenti o da parte di persone giuridiche soggette per legge agli obblighi di bilancio, la pena è doppia di quella prevista dall'articolo 2621 del codice civile con l'applicazione dell'articolo 2641 del codice civile (disposizioni penali in materia di società e consorzi);

c) per affrontare il problema delle « tangenti » il disegno di legge fa proprio l'emendamento presentato dai senatori repubblicani, relativo al divieto di finanziamenti o contributi da parte « di singoli, imprese ed enti privati che abbiano nel precedente triennio beneficiato di contributi pubblici la cui erogazione non abbia carattere di automaticità, o siano legati con pubbliche amministrazioni da rapporti di appalto, di forniture e di servizi »;

d) per quello che concerne l'obbligo da parte dei segretari politici o dei tesorieri dei partiti e delle formazioni politiche che percepiscono i contributi dello Stato ai sensi del secondo comma dell'articolo 1 del disegno di legge di pubblicare il rendiconto finanziario sul giornale ufficiale del partito o della formazione politica e su un giornale di diffusione nazionale, viene introdotto l'obbligo di specificare, indicandone l'ammontare, le partecipazioni in società di capitali nazionali ed esteri, oltre all'obbligo di specificare le eventuali libere contribuzioni su-

periori ad un milione di lire, con l'indicazione nominativa delle persone fisiche o giuridiche eroganti, al fine di ottenere una maggiore trasparenza dei bilanci stessi;

e) i responsabili amministrativi o i componenti degli organi di controllo o di revisione previsti negli statuti e ordinamenti dei partiti e delle formazioni politiche che omettono di riportare nel bilancio voci obbligatorie dello stesso, ovvero espongono fraudolentemente fatti non corrispondenti al vero, soggiacciono alla pena prevista dall'articolo 2621 del codice civile con l'interdizione temporanea dai pubblici uffici. La disposizione è simile a quelle proposte da parte repubblicana e comunista;

f) infine vengono aboliti l'articolo 156 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e le relative norme del regolamento di esecuzione, che criminalizzano proprio la forma più democratica e spontanea di finanziamento delle attività politiche, cioè le sottoscrizioni e le collette per fini politici.

Il titolo VI del disegno di legge (articoli da 30 a 36) contiene infine le « Disposizioni transitorie e finali ».

L'articolo 30 prevede, in conseguenza dell'approvazione della legge 8 agosto 1980, numero 422, che il titolo I del disegno di legge esplichi i suoi effetti anche in relazione alle elezioni per il rinnovo dei consigli regionali delle Regioni a statuto speciale svoltesi negli ultimi due anni (Friuli-Venezia Giulia, Valle d'Aosta, Trentino-Alto Adige, Sardegna), nonchè in relazione alle richieste di *referendum* popolari depositate a partire dal 1° gennaio 1980. Sempre l'articolo 30 (commi secondo e terzo) raccorda le norme del disegno di legge con la legge n. 195 del 1974, che viene abolita con il successivo articolo 33.

L'articolo 31 prevede che le somme esigibili a titolo di contributo non possono essere cedute e che i contributi previsti dal disegno di legge non sono soggetti ad alcuna tassa o imposta, diretta o indiretta.

L'articolo 32 dispone che in caso di contestazioni o ritardi nella riscossione dei contributi le somme siano depositate in banca e che le eventuali controversie relative ai contributi per le spese dei gruppi parlamentari siano decise dagli uffici di Presidenza della Camera e del Senato, secondo le rispettive competenze.

L'articolo 34 prevede che l'erogazione dei contributi e la costituzione del fondo di cui al titolo III del disegno di legge decorrono dalla data di entrata in vigore della legge.

L'articolo 35 prevede che l'ammontare dei contributi previsti dalla legge sia aggiornato annualmente, in base alla variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo.

Infine l'articolo 36 prevede la copertura finanziaria della legge per l'esercizio 1980.

Colleghi senatori, il finanziamento pubblico dei partiti o, come intendiamo noi, dell'attività politica può essere o una scadenza nella quale si annodano definitivamente i fili del progressivo deterioramento della nostra vita democratica o una occasione di chiarimento e un recupero di democrazia.

Non è solo la nostra voce a levarsi alta per denunziare il processo di regime che è in corso nel nostro Paese e non siamo solo noi a indicare quali siano, e di quale segno, i fenomeni di questo processo.

Ce n'è fra essi uno, conseguenziale e conclusivo, che si realizza nei termini in cui è praticato il compromesso nella società politica: non graduazione di obiettivi e di mezzi, lealmente posti e proposti, nella chiara indicazione della direzione lungo la quale si vuole procedere, ma inquinamento delle coscienze e delle volontà politiche che interpongono le ragioni e le convenienze del potere alle esigenze del bene comune.

Ebbene, ci siamo fatti un punto d'onore nel tenere una linea di estremo rigore, senza concedere nulla che potesse incriminare la verità e la nostra lealtà di legislatori: questo disegno di legge pone delle scelte limpide e categoriche, intendendo verificare senza margini di equivoco e di ambiguità quali siano le risposte non solo delle forze politiche ma singolarmente dei parlamentari di questa Repubblica. Vi sollecitiamo cioè — e la gravità della materia crediamo ci autorizzi a questo — una questione di coscienza.

DISEGNO DI LEGGE

TITOLO I

CONCORSO DELLO STATO NELLE SPESE SOSTENUTE PER LE ELEZIONI POLITICHE E AMMINISTRATIVE E PER LO SVOLGIMENTO DEI REFERENDUM DI CUI AGLI ARTICOLI 75 E 138 DELLA COSTITUZIONE, NONCHÈ IN QUELLE SOSTENUTE PER LA PRESENTAZIONE DI RICHIESTE DI REFERENDUM POPOLARI E DI PROPOSTE DI PROGETTI DI LEGGE DI INIZIATIVA POPOLARE DI CUI AI TITOLI I, II E IV DELLA LEGGE 25 MAGGIO 1970, N. 352

Art. 1.

A titolo di concorso nelle spese elettorali sostenute per il rinnovo delle due Camere, i partiti e le formazioni politiche di cui al presente articolo hanno diritto a contributi finanziari fino alla misura complessiva di lire 15.000 milioni.

Hanno diritto al contributo i partiti e le formazioni politiche che abbiano presentato con proprio contrassegno liste di candidati per l'elezione della Camera dei deputati e abbiano ottenuto, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, almeno un quoziente in una circoscrizione ed una cifra elettorale nazionale di almeno 300.000 voti validi, ovvero una cifra nazionale non inferiore al 2 per cento dei voti validamente espressi.

Hanno altresì diritto al contributo i partiti e le formazioni politiche che abbiano partecipato con proprio contrassegno alle elezioni della Camera dei deputati ed abbiano ottenuto almeno un quoziente nelle Regioni il cui statuto speciale prevede una particolare tutela delle minoranze linguistiche.

Art. 2.

A titolo di concorso nelle spese elettorali sostenute per il rinnovo dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo, i partiti e

le formazioni politiche o i loro raggruppamenti di cui al presente articolo hanno diritto a contributi finanziari fino alla misura complessiva di lire 10.000 milioni.

Hanno diritto al contributo i partiti e le formazioni politiche o i loro raggruppamenti che abbiano ottenuto almeno un eletto ai sensi della legge 24 gennaio 1979, n. 18.

Art. 3.

A titolo di concorso nelle spese elettorali sostenute per il rinnovo dei consigli regionali, di quelli provinciali e di quelli comunali, nei comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti o che, pur avendo popolazione inferiore, siano capoluoghi di provincia, i partiti e le formazioni politiche, nonchè le formazioni locali di cui al presente articolo, hanno diritto a contributi finanziari fino alla misura complessiva di:

10.000 milioni di lire per il rinnovo di tutti i consigli regionali, ivi compresi quelli delle Regioni a statuto speciale;

5.000 milioni di lire per il rinnovo di tutti i consigli provinciali;

10.000 milioni di lire per il rinnovo di tutti i consigli comunali di cui al presente comma.

Hanno diritto al contributo i partiti e le formazioni politiche che abbiano presentato con proprio contrassegno liste o candidati e abbiano ottenuto almeno un eletto ai sensi delle rispettive leggi elettorali.

Art. 4.

A titolo di concorso nelle spese sostenute per la propaganda e l'organizzazione della raccolta delle firme necessarie per le richieste di *referendum* popolari e per le proposte di progetti di legge d'iniziativa popolare di cui agli articoli 71, 75 e 138 della Costituzione, disciplinati dalla legge 25 maggio 1970, n. 352, titoli I, II e IV, i comitati pro-

motori di cui all'ultimo comma dell'articolo 7 hanno diritto ad un contributo finanziario fino alla concorrenza della somma di:

200 milioni di lire per ogni richiesta di *referendum*;

20 milioni di lire per ogni proposta di progetto di legge d'iniziativa popolare.

I comitati promotori hanno diritto al contributo quando, in base alla legge 25 maggio 1970, n. 352, la richiesta di *referendum* popolare o la proposta di progetto di legge d'iniziativa popolare sia stata dichiarata:

conforme alle norme di legge con ordinanza dell'Ufficio centrale per il *referendum*, ai sensi dell'articolo 12 o dell'articolo 32 della legge 25 maggio 1970, n. 352, per quanto riguarda i *referendum* di cui agli articoli 75 e 138 della Costituzione;

regolare con deliberazione della Camera al cui Presidente la proposta sia stata presentata, ai sensi del secondo comma dell'articolo 48 della legge 25 maggio 1970, n. 352, per quanto riguarda la proposta di progetto di legge d'iniziativa popolare.

Art. 5.

A titolo di concorso nelle spese sostenute per la propaganda relativa allo svolgimento del *referendum* popolare di cui all'articolo 75 o all'articolo 138 della Costituzione, i partiti e le formazioni politiche di cui al secondo comma dell'articolo 1 della presente legge, nonchè il comitato promotore di cui all'ultimo comma dell'articolo 7 o i promotori della richiesta di *referendum* di cui all'articolo 6 o all'articolo 10 o all'articolo 29 della legge 25 maggio 1970, n. 352, hanno diritto a un contributo finanziario fino alla misura complessiva di lire 5.000 milioni.

Nel caso in cui si svolgano contemporaneamente più *referendum*, la misura complessiva del contributo è aumentata di lire 1.000 milioni per ciascun *referendum* fino ad un massimo di lire 10.000 milioni.

Art. 6.

L'erogazione dei contributi di cui agli articoli precedenti è disposta, secondo le norme della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, a carico del bilancio di previsione del Ministero del tesoro, rubrica 2 - Presidenza del Consiglio dei ministri.

Art. 7.

Il versamento dei contributi di cui al presente titolo è effettuato ai soggetti che ne abbiano diritto su domanda indirizzata al Presidente del Consiglio dei ministri da presentarsi entro 30 giorni dalla proclamazione definitiva dei risultati da parte degli uffici elettorali.

Le domande, sottoscritte dal o dai legali rappresentanti degli aventi diritto quali risultano dai rispettivi atti costitutivi, statuti, ordinamenti e deliberazioni, devono indicare i soggetti abilitati alla riscossione.

Nel caso di raggruppamenti di più partiti o formazioni politiche, nonchè nel caso di comitati promotori di liste elettorali o di promotori o di comitati promotori di richieste di *referendum* popolari o di proposte di progetti di legge d'iniziativa popolare, le domande devono essere sottoscritte, con firme autenticate, congiuntamente dai legali rappresentanti dei partiti o delle formazioni politiche cointeressate o da tutti i componenti i comitati stessi o dai delegati dei promotori di cui all'articolo 6 o all'articolo 10 o all'articolo 29 della legge 25 maggio 1970, n. 352, salvo che essi abbiano diversamente stabilito con dichiarazione espressa, sottoscritta nelle forme di legge da ciascun componente.

Per quanto attiene alle richieste di *referendum* popolari, nonchè alle proposte di progetti di legge d'iniziativa popolare, il comitato promotore, agli effetti della presente legge, s'intende costituito dai primi dieci elettori che hanno sottoscritto il verbale di cui all'articolo 7, primo comma, della legge 25 maggio 1970, n. 352.

Art. 8.

I contributi per il rimborso delle spese elettorali sostenute per il rinnovo delle due Camere sono versati ai soggetti che ne abbiano diritto secondo i seguenti criteri e con le seguenti modalità:

a) il 20 per cento della somma stanziata è ripartito in misura uguale tra tutti i partiti e le formazioni politiche che ne abbiano diritto ai sensi del secondo comma dell'articolo 1;

b) la somma residua è ripartita tra i partiti e le formazioni politiche previste dal secondo e dal terzo comma dell'articolo 1, in proporzione ai voti da ciascuno di essi ottenuti nelle elezioni politiche della Camera dei deputati.

I contributi di cui alla lettera *a*) e il 20 per cento dei contributi di cui alla lettera *b*) sono versati entro trenta giorni dalla proclamazione definitiva dei risultati da parte degli uffici elettorali.

Il residuo 80 per cento dei contributi di cui alla lettera *b*) è versato in rate annuali per la durata della legislatura.

Entro trenta giorni dalla proclamazione definitiva dei risultati i soggetti che hanno diritto al contributo dello Stato devono presentare la documentazione richiesta ai sensi del successivo articolo 12 e i controlli previsti da detto articolo devono essere effettuati entro i successivi nove mesi.

Qualora dai controlli di cui al comma precedente risultino spese ammissibili e documentate per un ammontare inferiore alla quota massima spettante al soggetto che ne ha diritto ai sensi del presente titolo, a tale soggetto non può essere corrisposta una quota complessiva superiore all'ammontare delle sole spese ammissibili e documentate.

Non sono in ogni caso ripetibili le somme già versate ai sensi del secondo comma del presente articolo.

Nel caso in cui la legislatura non si protragga sino alla scadenza naturale del pe-

riodo previsto dalla legge, agli aventi diritto sono liquidati, entro quindici giorni dalla data dello scioglimento delle Camere, le rate annuali a tale data ancora spettanti.

Art. 9.

I contributi per il rimborso delle spese elettorali di cui agli articoli 2 e 3 della presente legge sono versati ai soggetti che ne abbiano diritto nel rispetto dei seguenti criteri, termini e modalità:

a) per il rimborso delle spese elettorali sostenute per il rinnovo dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo, il 20 per cento della somma stanziata è ripartito in misura uguale tra tutti i soggetti che ne abbiano diritto, mentre la somma residua è ripartita tra gli stessi in proporzione ai voti da ciascuno ottenuti in tutte le circoscrizioni. I versamenti delle somme così determinate ai soggetti che ne abbiano diritto sono effettuate nei termini e con le modalità previste dall'articolo 8, commi secondo, terzo, quinto e sesto. In caso di scioglimento anticipato del Parlamento europeo, agli aventi diritto saranno corrisposte, entro quindici giorni dalla data dello scioglimento stesso, le rate annuali a tale data ancora spettanti; si applica inoltre la disposizione prevista dal quarto comma dell'articolo 8 del presente titolo;

b) per il rimborso delle spese elettorali per il rinnovo dei consigli regionali, ad ogni Regione — comprese quelle a statuto speciale — spetta una quota del contributo, complessivamente previsto dal primo alinea del primo comma dell'articolo 3, ottenuta ripartendo il 50 per cento del contributo complessivo in parti uguali tra tutte le Regioni e il restante 50 per cento in proporzione al numero degli iscritti nelle liste elettorali di ciascuna Regione. Le somme di spettanza di ciascuna Regione così determinate vengono iscritte ogni anno nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, rubrica 2 - Presidenza del Consiglio dei ministri. La ripartizione della

somma di spettanza di ciascuna Regione tra i soggetti che ne hanno diritto e i relativi versamenti si effettuano per ciascuna di esse — indipendentemente dalla contemporaneità del rinnovo dei consigli — con i criteri, nei termini e secondo le modalità previste nella precedente lettera *a*) del presente articolo; si applica inoltre la disposizione prevista dal quarto comma dell'articolo 8 del presente titolo;

c) per il rimborso delle spese elettorali per il rinnovo dei consigli provinciali e di quelli comunali, nei comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti o che, pur avendo popolazione inferiore, siano capoluoghi di provincia, le quote dei contributi, complessivamente previsti dal secondo e dal terzo alinea del primo comma dell'articolo 3, spettanti a ciascuna provincia e a ciascun comune, l'iscrizione delle somme nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, la ripartizione della somma di spettanza di ciascuna provincia e comune tra i soggetti che ne hanno diritto e i relativi versamenti si effettuano — indipendentemente dalla contemporaneità del rinnovo dei consigli — con i criteri, nei termini e secondo le modalità previste nella precedente lettera *b*) del presente articolo; si applica inoltre la disposizione prevista dal quarto comma dell'articolo 8 del presente titolo.

Art. 10.

I contributi per il rimborso delle spese sostenute per la propaganda e l'organizzazione della raccolta delle firme di cui all'articolo 4 della presente legge sono versati ai soggetti che ne hanno diritto per un terzo entro trenta giorni dalla data dell'ordinanza dell'Ufficio centrale per il *referendum* o della deliberazione della Camera di cui all'ultimo comma dello stesso articolo 4. La parte residua è versata in un'unica soluzione entro i successivi quattro mesi.

Entro trenta giorni dalla presentazione della richiesta di *referendum* o della proposta di progetto di legge d'iniziativa popolare, il comitato promotore deve presentare

la documentazione richiesta ai sensi del successivo articolo 12 e i controlli previsti da detto articolo devono essere effettuati entro tre mesi dalla data di effettuazione del primo versamento di cui al comma precedente.

Le disposizioni di cui ai commi quinto e sesto dell'articolo 8 sono applicabili anche ai rimborsi di cui al presente articolo.

Art. 11.

I contributi per il rimborso delle spese sostenute per la propaganda relativa allo svolgimento dei *referendum* popolari di cui all'articolo 5 del presente titolo sono versati ai soggetti che ne hanno diritto ripartendo in parti uguali tra di essi la somma complessiva stanziata.

Nel caso in cui si svolgano contemporaneamente più *referendum*, la somma complessiva stanziata ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 5 viene divisa per il numero dei *referendum* e ciascuna quota così determinata è versata ai soggetti che, per ciascun *referendum*, ne hanno diritto secondo quanto disposto al comma precedente.

Un terzo delle somme stanziate è versato ai soggetti che ne hanno diritto entro trenta giorni dalla proclamazione dei risultati del *referendum*. La parte residua è versata in un'unica soluzione entro i successivi sei mesi.

Entro trenta giorni dalla proclamazione dei risultati dei *referendum* i soggetti che hanno diritto al contributo dello Stato devono presentare la documentazione di cui al successivo articolo 12 e i controlli previsti da detto articolo devono essere effettuati entro i successivi cinque mesi.

Le disposizioni di cui ai commi quinto e sesto dell'articolo 8 sono applicabili anche ai rimborsi di cui al presente articolo.

Art. 12.

I controlli previsti nell'articolo 8 e successivi del presente titolo sono effettuati da apposita sezione della Corte dei conti, che viene istituita ai sensi dei due ultimi commi del presente articolo.

I controlli devono essere limitati alla verifica della legittimità delle spese sostenute ai sensi di legge dagli aventi diritto e alla verifica della regolarità della documentazione prodotta a comprova delle spese stesse. Dalle risultanze dei controlli eseguiti la sezione dà comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei ministri per l'emanazione dei relativi decreti.

Le spese ammissibili sono quelle relative:

alla produzione, all'acquisto o all'affitto di materiali e di mezzi per la propaganda, di qualsiasi genere o natura purchè di uso circoscritto e di durata limitata al conseguimento degli scopi di cui al presente titolo;

alla distribuzione e diffusione dei materiali e dei mezzi di cui al precedente alinea, compresa l'acquisizione di spazi sugli organi di informazione, sulle radio e televisioni private, nei cinema e teatri;

all'organizzazione di manifestazioni di propaganda in luoghi pubblici o aperti al pubblico;

alla stampa, distribuzione e raccolta dei moduli, all'autenticazione delle firme e all'espletamento di ogni altra operazione richiesta dalla legge per la presentazione delle liste elettorali, per la richiesta di *referendum* e per la proposta di disegni di legge d'iniziativa popolare.

Le spese di affitto di locali per le sedi elettorali e dei comitati promotori, quelle di viaggio e soggiorno, telefoniche e postali, nonchè gli oneri passivi, sono calcolate in misura forfettaria, in percentuale fissa del 30 per cento dell'ammontare complessivo delle spese ammissibili e documentate.

Per l'effettuazione dei controlli di cui ai precedenti commi del presente articolo, è costituita presso la Corte dei conti una apposita sezione, composta di tre magistrati e di nove addetti alla revisione; tale sezione viene inoltre dotata del personale ausiliario indispensabile per lo svolgimento delle funzioni ad essa assegnate.

In relazione a quanto stabilito dal comma precedente le tabelle organiche del personale della Corte dei conti sono aumentate

di un presidente di sezione e di due consiglieri, nonchè di un direttore di revisione e di otto revisori.

Art. 13.

In occasione delle elezioni di cui agli articoli 1, 2 e 3 del presente titolo, i partiti e le formazioni politiche che hanno presentato liste o candidati nel rispetto di quanto previsto dalle rispettive norme elettorali, nonchè i loro fornitori, limitatamente al periodo intercorrente tra il giorno successivo all'ultimo utile per la presentazione stessa e il decimo giorno successivo a quello delle votazioni, sono esentati, per le spese che possono essere ammissibili ai sensi del terzo comma dell'articolo 12 del presente titolo, dal pagamento dell'IVA e dell'IRPEF sugli anticipi corrisposti a fronte di forniture di beni e di servizi.

Analogo beneficio è concesso, per il periodo relativo alla durata della propaganda per lo svolgimento dei *referendum* popolari di cui agli articoli 75 e 138 della Costituzione e per i dieci giorni successivi, ai soggetti di cui all'articolo 5 del presente titolo e ai loro fornitori.

Le operazioni di cui ai precedenti commi dovranno comunque essere regolate fiscalmente entro venti giorni dal termine del periodo dell'esenzione, secondo modalità precisate con decreto del Ministro delle finanze emanato entro novanta giorni dalla entrata in vigore della presente norma.

TITOLO II

DIRITTO ALL'UTILIZZAZIONE DEL SERVIZIO PUBBLICO RADIOTELEVISIVO PER LA PROPAGANDA RELATIVA ALLE ELEZIONI POLITICHE E AMMINISTRATIVE E ALLO SVOLGIMENTO DEI REFERENDUM DI CUI AGLI ARTICOLI 75, 123, 132 E 138 DELLA COSTITUZIONE

Art. 14.

In occasione delle elezioni per il rinnovo delle due Camere, dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo, dei consigli

regionali, di quelli provinciali e comunali, nonchè in occasione dello svolgimento dei *referendum* previsti dagli articoli 75, 123, 132 e 138 della Costituzione, lo Stato assicura ai partiti e alle formazioni politiche o ai loro raggruppamenti e ai promotori dei *referendum* l'utilizzazione del servizo pubblico radiotelevisivo per tutta la durata del periodo di propaganda a partire dal primo giorno stabilito per legge, secondo i criteri, i tempi e le modalità stabiliti negli articoli seguenti del presente titolo.

Art. 15.

Qualora le elezioni di cui all'articolo precedente impegnino un numero di elettori superiore ad un quarto degli iscritti nelle liste elettorali per l'elezione della Camera dei deputati e in occasione dello svolgimento dei *referendum* di cui agli articoli 75 e 138 della Costituzione, la Concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo riserva ai soggetti che ne hanno diritto ai sensi del presente articolo per ogni giorno feriale, dal lunedì al venerdì, del periodo di propaganda stabilito per legge, almeno:

nella prima metà del periodo di propaganda, a giorni alterni, 40 minuti sulla prima rete televisiva alle ore 20,40 e 30 minuti sulla seconda rete televisiva alle ore 21,30; nella seconda metà del periodo di propaganda 60 minuti sulla prima rete televisiva alle ore 20,40 e 30 minuti sulla seconda rete televisiva alle ore 21,45; tali tempi devono essere utilizzati per conferenze stampa, trasmissioni autogestite e confronti diretti tra i soggetti che ne hanno diritto; i confronti diretti devono occupare un tempo non inferiore al 40 per cento del tempo complessivo;

30 minuti sulla prima rete televisiva al termine del telegiornale della notte per trasmissioni autogestite di 15 minuti ciascuna.

Hanno diritto all'utilizzazione degli spazi televisivi di cui al comma precedente:

in tutti i casi da esso previsti, i partiti e le formazioni politiche che nelle precedenti elezioni della Camera dei deputati

hanno usufruito del concorso dello Stato a norma del secondo comma dell'articolo 1 della presente legge;

in occasione dello svolgimento dei *referendum* di cui agli articoli 75 e 138 della Costituzione, anche i promotori degli stessi;

in occasione delle elezioni per il rinnovo dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo, anche i partiti e le formazioni politiche o i loro raggruppamenti che non siano compresi nel primo alinea del presente comma, ma abbiano usufruito nelle precedenti elezioni del concorso dello Stato ai sensi del secondo comma dell'articolo 2 della presente legge;

in tutti i casi di elezioni, anche i partiti e le formazioni politiche che non siano compresi nel primo e nel terzo alinea del presente comma, ma abbiano presentato liste con lo stesso contrassegno o candidati facenti parte del medesimo Gruppo, anche se con contrassegni diversi, per quanto riguarda le elezioni del Senato e dei consigli provinciali, in un numero di collegi i cui elettori siano nel complesso almeno la metà degli elettori impegnati nell'elezione alla quale i partiti e le formazioni politiche stesse prendono parte.

Nel caso in cui si svolgano contemporaneamente più *referendum*, la Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi provvede ad aumentare adeguatamente i tempi di cui al primo comma. Per la propaganda relativa a ciascun *referendum* è riservato un tempo pari alla somma dei tempi così aumentati divisa per il numero dei *referendum* che si svolgono contemporaneamente; i promotori di cui agli articoli 75 e 138 della Costituzione concorrono all'utilizzo dei tempi relativi alla propaganda del solo *referendum* da essi richiesto.

La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi stabilisce le modalità di utilizzazione degli spazi di cui al primo e terzo comma del presente articolo secondo i criteri della pariteticità nella ripartizione degli spazi tra i soggetti che ne hanno diritto e del sorteggio nella definizione dell'ordine di partecipazione degli stessi.

La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi provvede, sulla base dei criteri fissati nel precedente comma, a stabilire i tempi e le modalità anche per l'utilizzo di spazi adeguati sulla terza rete televisiva e sulle reti radiofoniche e a programmare sulla prima e sulla seconda rete televisiva spazi aggiuntivi che si rendano di volta in volta necessari e opportuni.

Hanno diritto all'utilizzazione degli spazi televisivi di cui al precedente comma tutti i soggetti che ai sensi del titolo I della presente legge hanno usufruito nelle precedenti e corrispondenti elezioni del concorso dello Stato, i promotori dei *referendum* di cui agli articoli 75 e 138 della Costituzione, nonchè i partiti e le formazioni politiche che abbiano presentato liste o candidati in almeno un collegio con più di 30.000 abitanti o in un comune che, pur avendo popolazione inferiore, sia capoluogo di provincia.

Art. 16.

Qualora le elezioni di cui all'articolo 14 della presente legge impegnino un numero di elettori inferiore ad un quarto degli iscritti nelle liste elettorali per l'elezione della Camera dei deputati e in occasione dello svolgimento dei *referendum* previsti dagli articoli 123 e 132 della Costituzione e dagli statuti e leggi regionali, la Concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo riserva, prevalentemente nelle emissioni regionali della terza rete televisiva e delle reti radiofoniche, gli spazi per la propaganda ai soggetti che ne hanno diritto, secondo i criteri, i tempi e le modalità stabiliti dal presente articolo.

Hanno diritto agli spazi di cui al comma precedente i soggetti che ai sensi del titolo I della presente legge hanno usufruito nelle precedenti e corrispondenti elezioni del concorso dello Stato, i promotori dei *referendum* previsti dagli articoli 123 e 132 della Costituzione e dagli statuti e leggi regionali, nonchè i partiti e le formazioni politiche che abbiano presentato liste o candidati in almeno un collegio con più di 30.000 abitanti o in un comune che, pur avendo

popolazione inferiore, sia copoluogo di provincia.

La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi stabilisce i tempi, gli orari e le modalità per l'utilizzo degli spazi di cui al primo comma del presente articolo, nonchè per gli spazi aggiuntivi sulla prima e sulla seconda rete televisiva qualora si rendano necessari e opportuni, secondo i criteri di cui al quarto comma del precedente articolo 15.

TITOLO III

CONCORSO DELLO STATO ALLE SPESE DEI GRUPPI E ALL'ATTIVITÀ DEI PARLAMENTARI

Art. 17.

A titolo di concorso nelle spese per il proprio funzionamento i Gruppi parlamentari hanno diritto a contributi finanziari per la somma annua complessiva di lire 4.500 milioni. La predetta somma è iscritta per lire 1.500 milioni nel capitolo dello stato di previsione del Ministero del tesoro concernente le spese per il Senato della Repubblica e per lire 3.000 milioni nel capitolo del medesimo stato di previsione concernente le spese per la Camera dei deputati.

Il 25 per cento di tali somme è erogato in parti uguali tra tutti i Gruppi parlamentari; il residuo 75 per cento è ripartito tra i Gruppi stessi in proporzione alla consistenza numerica di ciascuno.

La presidenza dei Gruppi misti è tenuta a ripartire in proporzione tra le componenti politiche dei Gruppi stessi una somma non inferiore al 95 per cento del contributo riscosso ai sensi del comma precedente del presente articolo.

Art. 18.

Al fine di assicurare ai singoli membri del Parlamento, indipendentemente da quanto stabilito nel precedente articolo per il funzionamento dei Gruppi parlamentari,

più adeguate risorse e mezzi conoscitivi ed operativi atti a favorire l'espletamento del compito a ciascuno di essi spettante in quanto legislatori, viene costituito un fondo di lire 9.000 milioni da reintegrare ogni anno, amministrato da un comitato nel quale siano rappresentati pariteticamente tutti i Gruppi parlamentari e le componenti dei Gruppi misti.

La somma necessaria per il fondo e la sua reintegrazione è iscritta nel capitolo dello stato di previsione del Ministero del tesoro concernente le spese per il Senato della Repubblica.

Il fondo ha una propria amministrazione autonoma e sede presso il Senato. Una somma non superiore al 3 per cento del fondo è destinata annualmente alle spese necessarie per l'amministrazione e il funzionamento, che saranno regolati da norme emanate dai Presidenti delle due Camere su proposta del comitato.

Il fondo dovrà in particolare consentire il finanziamento dei progetti di studio e di ricerca attinenti all'attività legislativa dei parlamentari da affidarsi a istituti, enti e organizzazioni nazionali ed estere o anche a singoli esperti su richiesta di almeno dieci parlamentari, indipendentemente dalla Camera e dal Gruppo politico di appartenenza. Il fondo può anche intervenire *in toto* o in parte a supporto di altre iniziative o servizi dei quali i Presidenti delle due Camere e il comitato riconoscano l'utilità ad esclusivo favore e interesse dell'attività dei singoli parlamentari.

TITOLO IV

DIRITTO ALLA INFORMAZIONE E UTILIZZAZIONE DEL SERVIZIO PUBBLICO RADIOTELEVISIVO DA PARTE DEI PARTITI E DELLE FORMAZIONI POLITICHE, NONCHÈ DEI PROMOTORI DI RICHIESTE DI REFERENDUM E DI PROPOSTE DI PROGETTI DI LEGGE DI INIZIATIVA POPOLARE DI CUI AGLI ARTICOLI 71, 75, 123, 132 E 138 DELLA COSTITUZIONE

Art. 19.

Al fine di dare più ampie garanzie al diritto di informazione del cittadino, lo Sta-

to assicura ai partiti e alle formazioni politiche e ai promotori di richieste di *referendum* e di proposte di progetti di legge d'iniziativa popolare di cui agli articoli 71, 75, 123, 132 e 138 della Costituzione l'utilizzazione del servizio pubblico radiotelevisivo secondo criteri, tempi e modalità stabiliti nei successivi articoli del presente titolo.

Art. 20.

Ai partiti e alle formazioni politiche di cui al secondo comma dell'articolo 1 della presente legge la Concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo riserva:

fino ad un massimo di 10 minuti di trasmissione tutti i giorni feriali, dal lunedì al venerdì, sulla prima e sulla seconda rete televisiva al termine dell'edizione di maggiore ascolto del telegiornale per interventi o comunicazioni; ciascun partito e formazione politica che ne ha diritto può intervenire ogni giorno per un tempo di 5 o 10 minuti su ciascuna delle due reti, ma nel complesso per non più di 40 minuti nell'arco di un mese e per non più di 200 minuti nel corso dell'anno, di cui 100 sulla prima rete e 100 sulla seconda;

due cicli all'anno di « Tribuna politica », in ciascuno dei quali, ad ogni soggetto che ne ha diritto, sono attribuiti 100 minuti, di cui 50 minuti per una conferenza stampa alle ore 20,40 sulla prima rete televisiva e almeno 30 minuti per confronti diretti;

15 minuti di trasmissione tutti i giorni feriali, dal lunedì al venerdì, sulla prima rete televisiva al termine del telegiornale della notte, per trasmissioni autogestite.

Per l'utilizzazione dei tempi di cui al primo alinea del comma precedente vale il criterio della priorità della domanda da inoltrare non prima di sette giorni dalla data richiesta per la messa in onda; per l'utilizzazione dei tempi di cui al secondo alinea vale il criterio del sorteggio nella definizione dell'ordine di partecipazione dei soggetti che ne hanno diritto; per l'utilizzazione dei tempi di cui al terzo alinea vale il

criterio della rotazione. Le trasmissioni in oggetto vengono sospese in occasione di elezioni che impegnino un numero di elettori superiore ad un quarto degli iscritti nelle liste elettorali per l'elezione della Camera dei deputati e in occasione dello svolgimento dei *referendum* previsti dagli articoli 75 e 138 della Costituzione, per la durata del periodo di propaganda stabilito per legge. Le trasmissioni di cui al secondo alinea del comma precedente sono altresì sospese durante i periodi di crisi di Governo. Al loro posto vengono trasmesse:

una tavola rotonda di 60 minuti una volta alla settimana alle ore 20,40 alternativamente sulla prima e sulla seconda rete televisiva;

la registrazione integrale delle dichiarazioni di voto e della replica del Governo in occasione del voto di fiducia della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

L'utilizzazione dei tempi e le modalità delle trasmissioni di cui al primo comma e al primo alinea del secondo comma del presente articolo sono regolate dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi. Le trasmissioni di cui al secondo alinea del secondo comma del presente articolo sono a cura dei servizi parlamentari della Concessionaria del servizio pubblico.

Le parole: « Tribuna politica », « Tribuna elettorale », del terzo alinea del primo comma dell'articolo 4 della legge 14 aprile 1975, n. 103, sono abrogate.

Art. 21.

Al comitato promotore della richiesta di *referendum* di cui all'articolo 75 o all'articolo 138 della Costituzione che abbia già raccolto firme da parte di almeno 100.000 elettori, come attestato da ordinanza dell'Ufficio centrale per il *referendum* di cui all'articolo seguente, la Concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, nel periodo precedente al deposito di cui all'artico-

lo 9 o all'articolo 28 della legge 25 maggio 1970, n. 352, riserva:

60 minuti da utilizzarsi nei giorni feriali dal lunedì al venerdì per due trasmissioni autogestite di 30 minuti ciascuna alle ore 20,40 una sulla prima e una sulla seconda rete televisiva;

15 minuti da utilizzarsi secondo le modalità di cui al primo alinea del primo comma dell'articolo precedente, in quanto applicabile.

Sulla base dell'ordinanza di cui all'articolo seguente, il comitato promotore rivolge la domanda per la messa in onda delle due trasmissioni di cui al primo alinea del presente articolo alla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi. Se richiesto dal comitato promotore, tra la data di detta domanda e quella di messa in onda della prima delle due trasmissioni non possono intercorrere più di cinque giorni.

Nel caso in cui contemporaneamente più comitati promotori abbiano acquisito il diritto di cui al comma precedente, la Concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo riserva a tutti i comitati promotori, per ciascun mese, complessivamente non più di 60 minuti da utilizzarsi secondo le modalità di cui al primo alinea del precedente comma e non più di 30 minuti da utilizzarsi secondo le modalità di cui al secondo alinea del precedente comma. La Commissione parlamentare per l'indirizzo e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi disciplina l'utilizzo di tali tempi secondo criteri di pariteticità.

Art. 22.

La verifica che la richiesta di *referendum* sia stata sottoscritta da almeno 100.000 elettori conformemente a quanto previsto dagli articoli 7, 8 e 27 della legge 25 maggio 1970, n. 352, è effettuata, su richiesta del comitato promotore, dall'Ufficio centrale per il *referendum* presso la Corte di cassazione di cui all'articolo 12 della stessa legge n. 352.

Il deposito presso la cancelleria della Corte di cassazione dei fogli contenenti le firme e i certificati elettorali dei sottoscrittori vale come richiesta della verifica di cui al comma precedente. Si osservano, in quanto applicabili, gli articoli 9 e 28 della legge 25 maggio 1970, n. 352. L'Ufficio centrale per il *referendum* attesta il risultato della verifica con ordinanza entro il termine di sette giorni dal deposito di cui al presente comma.

Al fine della pronuncia di legittimità della richiesta di *referendum* di cui all'articolo 12 o all'articolo 32 della legge 25 maggio 1970, n. 352, l'Ufficio per il *referendum* computa anche le firme contenute nei fogli e corredate dei certificati elettorali dei sottoscrittori depositati ai sensi del precedente comma, qualora lo richiedano i promotori di cui all'articolo 9 o all'articolo 28 della stessa legge n. 352.

Art. 23.

A ciascuno dei comitati promotori che abbiano già acquisito il diritto di cui all'articolo 21 del presente titolo e a ciascuno dei promotori delle richieste di *referendum* di cui agli articoli 6, 10 e 29 della legge 25 maggio 1970, n. 352, che abbiano già effettuato il deposito della richiesta di *referendum* presso la cancelleria della Corte di cassazione, la Concessionaria del servizo pubblico radiotelevisivo riserva, nel periodo intercorrente tra la data di detto deposito e quella di emanazione dell'ordinanza di cui all'articolo 13 o all'ultimo comma dell'articolo 32 della legge 25 maggio 1970, n. 352, 15 minuti da utilizzarsi secondo le modalità di cui al secondo alinea del primo comma dell'articolo 21.

Qualora l'ordinanza di cui al comma precedente dichiari la legittimità della richiesta di *referendum*, a ciascuno dei promotori o comitati promotori la Concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo riserva altresì, nei trenta giorni successivi alla data di emanazione di detta ordinanza, per quanto riguarda le richieste di *referendum* di cui all'articolo 138 della Costituzione, e nel

periodo intercorrente tra la data di emanazione dell'ordinanza medesima e il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione della sentenza di cui all'articolo 33 della legge 25 maggio 1970, n. 352, per quanto riguarda le richieste di *referendum* di cui all'articolo 75 della Costituzione, 30 minuti da utilizzarsi per una trasmissione autogestita alle ore 20,40 sulla prima rete televisiva in un giorno feriale, dal lunedì al venerdì, e 15 minuti da utilizzarsi secondo le modalità di cui al secondo alinea del primo comma dell'articolo 21.

Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste dal secondo e dal terzo comma dell'articolo 21 del presente titolo.

Art. 24.

Ai partiti e alle formazioni politiche o ai loro raggruppamenti che abbiano ottenuto almeno un eletto in una delle due Camere, nel Parlamento europeo, nei consigli regionali, provinciali e in quelli dei comuni con più di 30.000 abitanti o che, pur avendo una popolazione inferiore, siano capoluoghi di provincia e che non siano compresi fra i soggetti di cui all'articolo 20 del presente titolo, nonchè ai promotori di richieste di *referendum* e di proposte di progetti di legge d'iniziativa popolare di cui agli articoli 71, 123 e 132 della Costituzione e agli statuti e leggi regionali, la Concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo riserva spazi sulle reti televisive e radiofoniche secondo i criteri, i tempi e le modalità stabiliti dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi.

TITOLO V

FINANZIAMENTO DEI PARTITI E DELLE FORMAZIONI POLITICHE: DIVIETI, OBBLIGHI E SANZIONI

Art. 25.

Sono vietati i finanziamenti o i contributi, sotto qualsiasi forma e in qualsiasi modo erogati, da parte di organi della pub-

blica amministrazione, di enti pubblici, di società con partecipazione di capitale pubblico superiore al 20 per cento o di società controllate da queste ultime, ferma restando la loro natura privatistica, a favore di:

partiti e formazioni politiche o loro articolazioni politico-organizzative e Gruppi parlamentari;

membri delle Camere, rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo, membri dei consigli regionali, provinciali e comunali, candidati alle elezioni politiche e amministrative e membri degli organi deliberativi ed esecutivi nazionali e locali dei partiti e delle formazioni politiche.

Chiunque corrisponde finanziamenti o contributi vietati dal precedente comma è punito con la pena prevista dall'articolo 314 del codice penale. Alla condanna consegue l'interdizione perpetua dai pubblici uffici. Chiunque riceve finanziamenti o contributi vietati dal precedente comma è punito con la pena prevista dall'articolo 314 del codice penale.

Sono inoltre vietati i finanziamenti o i contributi sotto qualsiasi forma, diretta o indiretta, da parte di società non comprese tra quelle previste nel primo comma del presente articolo o di persone giuridiche soggette per legge agli obblighi di bilancio a favore dei soggetti di cui al primo e al secondo alinea del primo comma del presente articolo, salvo che tali finanziamenti o contributi siano stati deliberati dall'organo sociale competente e regolarmente iscritti in bilancio e sempre che non siano comunque vietati dalla legge.

Chiunque corrisponde o riceve finanziamenti o contributi vietati dal precedente comma è punito con il doppio della pena prevista dall'articolo 2621 del codice civile. Si applica la disposizione dell'articolo 2641 del codice civile.

Art. 26.

Sono vietati altresì i finanziamenti o i contributi sotto qualsiasi forma, diretta o indiretta, da parte di singoli, imprese ed

enti privati che abbiano nel precedente triennio beneficiato di contributi pubblici la cui erogazione non abbia carattere di automaticità, o siano legati con pubbliche amministrazioni da rapporti di appalto, di forniture o di servizi, a favore dei soggetti di cui al primo e al secondo alinea del primo comma del precedente articolo.

Chiunque corrisponde o riceve finanziamenti o contributi vietati dal precedente comma è punito con la pena della reclusione da sei mesi a quattro anni e con la multa fino al triplo delle somme corrisposte o ricevute.

Art. 27.

I responsabili amministrativi o i componenti degli organi di controllo o di revisione previsti negli statuti e negli ordinamenti dei partiti e delle formazioni politiche, che omettono di riportare nel bilancio le voci obbligatorie dello stesso, ovvero espongono fraudolentemente fatti non corrispondenti al vero, soggiacciono alla pena prevista dall'articolo 2621 del codice civile. Alla condanna consegue l'interdizione temporanea dai pubblici uffici.

Art. 28.

I segretari politici o i tesorieri dei partiti o delle formazioni politiche che percepiscono dallo Stato i contributi ai sensi del secondo comma dell'articolo 1 della presente legge, sono tenuti a pubblicare entro la fine del mese di febbraio di ogni anno sul giornale ufficiale del partito o della formazione politica e su un quotidiano di diffusione nazionale il rendiconto finanziario del partito o della formazione politica relativo all'esercizio dell'anno precedente, approvato e revisionato dagli organi competenti secondo i propri statuti e ordinamenti, e redatto secondo il modello allegato alla presente legge.

In allegato al bilancio devono inoltre essere specificate, con l'indicazione nomina-

tiva delle persone fisiche o giuridiche eroganti, le eventuali libere contribuzioni superiori a lire 1.000.000 e devono altresì essere specificate, indicandone l'ammontare, le partecipazioni in società di capitali nazionali ed estere.

Art. 29.

L'articolo 156 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e gli articoli 285 e 286 del relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, sono abrogati.

TITOLO VI

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 30.

Il titolo I della presente legge, con l'esclusione dei controlli di cui all'articolo 12, esplica i suoi effetti anche in relazione alle elezioni per il rinnovo dei consigli regionali del Friuli-Venezia Giulia, della Valle d'Aosta, del Trentino-Alto Adige e della Sardegna svoltesi il 25 e 26 giugno 1978, il 19 novembre 1978 e il 17 e 18 giugno 1979; nonchè in relazione alla raccolta delle firme di cui all'articolo 4 della presente legge per le richieste di *referendum* e le proposte di progetti di legge d'iniziativa popolare presentate a partire dal 1° gennaio 1980.

Per la durata della legislatura parlamentare in corso restano in vigore gli articoli 1 e 2 della legge 2 maggio 1974, n. 195, e si applica la disposizione prevista dall'ultimo comma dell'articolo 8 della presente legge; la disposizione prevista dall'articolo 28 della presente legge si applica ai partiti e alle formazioni politiche di cui al terzo comma dell'articolo 1 della legge 2 maggio 1974, n. 195.

Fino alle prossime successive elezioni delle Camere, dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo e dei consigli regionali, provinciali e comunali, i partiti e le forma-

zioni politiche che, sulla base dei due precedenti commi e della legge 8 agosto 1980, n. 422, percepiscono contributi dallo Stato, hanno titolo per usufruire dei diritti previsti dalla presente legge ai titoli II e IV.

Art. 31.

Le somme esigibili a titolo di contributo non possono essere cedute. Ogni patto in tal senso è nullo. I contributi previsti dalla presente legge non sono soggetti ad alcuna tassa od imposta, diretta o indiretta.

Art. 32.

In qualsiasi caso di contestazioni o ritardo nella riscossione dei contributi previsti dalla presente legge, il Presidente della Camera o il Presidente del Senato o il Presidente del Consiglio dei ministri, secondo la rispettiva competenza, provvedono al deposito bancario della somma destinata al contributo.

Le eventuali controversie relative ai contributi di cui all'articolo 17 della presente legge sono decise dagli Uffici di presidenza della Camera o del Senato, secondo le rispettive competenze.

Art. 33.

La legge 2 maggio 1974, n. 195, salvo quanto disposto dal secondo comma dell'articolo 30 della presente legge, è abrogata.

Art. 34.

L'erogazione dei contributi e la costituzione del fondo di cui al titolo III della presente legge, nella misura annua in esso stabilita, decorrono dalla data di entrata in vigore della legge stessa.

Art. 35.

L'ammontare dei contributi e del fondo di cui ai titoli I e III della presente legge è aggiornato annualmente, a partire dal

1° gennaio 1981, in base alla variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, verificatasi nell'anno precedente.

Art. 36.

All'onere complessivo previsto per l'esercizio finanziario 1980 nella misura massima di lire 17.000 milioni, si provvede con corrispondente riduzione del capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il medesimo anno finanziario, all'uopo utilizzando l'accantonmento: « Finanziamento dei partiti politici ».

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ALLEGATO

BILANCIO DEL PARTITO O DELLA FORMAZIONE POLITICA

ENTRATE

1) Quote associative annuali . . . . . L. .....

2) Contributi dello Stato per rimborsi spese elettorali e consultazioni referendarie . L. .....

3) Proventi finanziari diversi:

   a) fitti, dividendi su partecipazioni e interessi su titoli . . . . . L. .....

   b) interessi su finanziamenti . . . . » .....

   c) altri proventi finanziari . . . . . » .....

4) Entrate diverse:

   a) da attività editoriali . . . . . L. .....

   b) da manifestazioni . . . . . » .....

   c) da altre attività statutarie . . . . » .....

5) Atti di liberalità:

   a) contribuzioni straordinarie degli associati . . . . . L. .....

   b) contribuzioni di non associati (privati, società private, organismi privati vari, contribuzioni di associazioni sindacali e di categoria) . . . . » .....

Totale entrate . . . . L. .....

SPESE

1) Personale . . . . . L. .....

2) Spese generali . . . . . » .....

3) Contributi alle sedi e organizzazioni periferiche (1) . . . . . » .....

4) Spese per attività editoriali, di informazione e di propaganda . . . . . » .....

5) Spese straordinarie per campagne elettorali . . . . . » .....

Totale spese . . . . L. .....

RIEPILOGO

Totale entrate . . . . . L. .....

Totale spese . . . . . L. .....

DIFFERENZA . . . . L. .....

(1) È in facoltà dei partiti e delle formazioni politiche, secondo i propri statuti o regolamenti interni, presentare in allegato la distribuzione dei contributi fra le sedi e organizzazioni periferiche.